

# NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE

Con commento e giurisprudenza

*A cura di*  
Nicola Lugaresi e Silvia Bertazzo

  
MAGGIOLI  
EDITORE

**© Copyright 2009 by Maggioli S.p.A.**  
**Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.**  
**Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000**

*47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8*  
*Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020*

[www.maggioli.it/servizioclienti](http://www.maggioli.it/servizioclienti)  
e-mail: [servizio.clienti@maggioli.it](mailto:servizio.clienti@maggioli.it)

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione  
e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2009  
dalla Litografia Titanlito s.a.  
Dogana (Repubblica di San Marino)

## INDICE

*Introduzione* – La riforma del diritto dell’ambiente ..... Pag. 47

### **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE**

#### **Parte I**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI**

<b>Art. 1 – Ambito di applicazione</b> .....	»	53
Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	»	53
1. L’ambito della riforma e le sue lacune .....	»	53
<b>Art. 2 – Finalità</b> .....	»	57
Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	»	57
1. L’impostazione antropocentrica della riforma .....	»	57
2. Principi e criteri direttivi della riforma .....	»	60
<b>Art. 3 – Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi</b> .....	»	62
Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	»	63
1. Forza e valore delle norme del d.lgs. n. 152/2006 e gerarchia delle fonti .....	»	63
2. Norme regolamentari e norme tecniche .....	»	64
3. Gli organismi consultivi .....	»	65
<b>Art. 3-bis – Principi sulla produzione del diritto ambientale</b> .....	»	67
Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	»	67
1. Il rinvio ai principi costituzionali e comunitari .....	»	67
2. Forza e valore dei principi previsti dal d.lgs. n. 152/2006 .....	»	69
<b>Art. 3-ter – Principio dell’azione ambientale</b> .....	»	71
Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	»	72
1. Il “principio dell’azione ambientale” .....	»	72
<b>Art. 3-quater – Principio dello sviluppo sostenibile</b> ...	»	74

Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	Pag.	75
1. Il principio dello sviluppo sostenibile .....	»	75
2. Sviluppo sostenibile, attività amministrativa e risoluzione delle “questioni” .....	»	77
<b>Art. 3-quinquies – Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione</b> .....	»	78
Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	»	79
1. Il principio di sussidiarietà (e il principio di leale collaborazione) in materia ambientale .....	»	79
<b>Art. 3-sexies – Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo</b> .....	»	82
Commento di NICOLA LUGARESÌ .....	»	82
1. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali ...	»	82

## Parte II

### PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

*Titolo I – Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*

<b>Art. 4 – Finalità</b> .....	»	85
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	86
1. Considerazioni introduttive .....	»	87
2. Finalità delle procedure di valutazione ambientale .....	»	90
2.1. Ulteriori finalità .....	»	94
3. Semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in materia ambientale .....	»	95
<b>Art. 5 – Definizioni</b> .....	»	98
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	101
1. Quadro definitorio dei principali istituti disciplinati dalla parte II del d.lgs. n. 152/2006 .....	»	101
1.1. Fasi dei procedimenti di VAS e VIA .....	»	101
1.2. Rapporto ambientale, studio di impatto ambientale; nozione di impatto ambientale e di patrimonio culturale .....	»	102
1.3. Oggetto delle procedure di VAS e VIA .....	»	103
1.4. Verifica di assoggettabilità, provvedimento di verifica .....	»	105

1.5. Consultazioni; provvedimento di valutazione di impatto ambientale; autorizzazione integrata ambientale .....	Pag.	107
1.6. I soggetti .....	»	108
<b>Art. 6 – Oggetto della disciplina</b> .....	»	109
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	112
1. Piani e programmi sottoposti a VAS .....	»	112
1.1. Esclusioni .....	»	115
2. Progetti sottoposti a VIA .....	»	115
2.1. Esclusioni .....	»	117
<b>Art. 7 – Competenze</b> .....	»	118
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	119
1. Competenze nei procedimenti di VAS e VIA .....	»	119
2. La potestà legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di VAS e VIA .....	»	121
<b>Art. 8 – Norme di organizzazione</b> .....	»	125
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	126
1. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale .....	»	126
2. Composizione e funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale .....	»	128
<b>Art. 9 – Norme procedurali generali</b> .....	»	129
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	130
1. Gli istituti di partecipazione nelle procedure di VIA, VAS, AIA e valutazione di incidenza .....	»	130
2. Indizione della conferenza di servizi .....	»	131
3. Conclusione di accordi con le altre amministrazioni coinvolte ovvero con il proponente .....	»	132
4. Trasparenza dei procedimenti disciplinati dalla parte II del d.lgs. n. 152/2006 e tutela del segreto industriale e commerciale .....	»	133
<b>Art. 10 – Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti</b> .....	»	133
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	134
1. Coordinamento tra le procedure di VIA e AIA .....	»	135
2. Coordinamento tra le procedure di VAS e VIA e la valutazione di incidenza .....	»	136
3. Ulteriori norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di VAS e VIA .....	»	136

*Titolo II – La Valutazione Ambientale Strategica*

<b>Art. 11 – Modalità di svolgimento</b> .....	Pag.	137
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	138
1. Modalità di svolgimento del procedimento di VAS....	»	138
2. Integrazione delle considerazioni ambientali all'interno del procedimento di elaborazione del piano e programma .....	»	139
3. Rapporti tra VAS e procedimento preordinato all'approvazione del piano o programma; approvazione di un piano o programma in assenza di preventiva valutazione ambientale .....	»	142
<b>Art. 12 – Verifica di assoggettabilità</b> .....	»	144
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	145
1. Verifica di assoggettabilità di piani e programmi...	»	145
<b>Art. 13 – Redazione del rapporto ambientale</b> .....	»	146
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	147
1. Finalità e contenuti del rapporto ambientale .....	»	147
2. La c.d. <i>scoping procedure</i> .....	»	149
<b>Art. 14 – Consultazione</b> .....	»	150
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	151
1. Consultazione delle autorità e del pubblico interessato .....	»	151
2. Partecipazione al procedimento di VAS; accesso alla proposta di piano o programma e alla relativa documentazione .....	»	152
<b>Art. 15 – Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione</b> .....	»	155
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	156
1. Valutazione delle risultanze istruttorie e degli esiti delle consultazioni .....	»	156
<b>Art. 16 – Decisione</b> .....	»	158
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	158
1. Fase decisoria .....	»	158
<b>Art. 17 – Informazione sulla decisione</b> .....	»	159
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	160
1. Trasparenza delle determinazioni assunte a conclusione del procedimento di VAS .....	»	160
<b>Art. 18 – Monitoraggio</b> .....	»	161
Commento di GIULIO GUIDARELLI .....	»	162
1. Le attività di monitoraggio e controllo nella fase di attuazione del piano o programma .....	»	162

*Titolo III – La Valutazione d’Impatto Ambientale*

<b>Art. 19 – Modalità di svolgimento</b> .....	Pag.	163
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	164
<b>Art. 20 – Verifica di assoggettabilità</b> .....	»	177
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	178
<b>Art. 21 – Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale</b> .....	»	181
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	182
<b>Art. 22 – Studio di impatto ambientale</b> .....	»	183
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	184
<b>Art. 23 – Presentazione dell’istanza</b> .....	»	188
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	189
<b>Art. 24 – Consultazione</b> .....	»	190
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	191
<b>Art. 25 – Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione</b> .....	»	193
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	194
<b>Art. 26 – Decisione</b> .....	»	194
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	196
<b>Art. 27 – Informazione sulla decisione</b> .....	»	196
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	197
<b>Art. 28 – Monitoraggio</b> .....	»	197
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	198
<b>Art. 29 – Controllo e sanzioni</b> .....	»	199
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	200

*Titolo IV – Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere*

<b>Art. 30 – Impatti ambientali interregionali</b> .....	»	202
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	203
<b>Art. 31 – Attribuzione competenze</b> .....	»	207
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	207
<b>Art. 32 – Consultazioni transfrontaliere</b> .....	»	208
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	209

*Titolo V – Norme transitorie e finali*

<b>Art. 33 – Oneri istruttori</b> .....	»	210
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	211
<b>Art. 34 – Norme tecniche, organizzative e integrative</b> .....	»	213
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	215

<b>Art. 35 – Disposizioni transitorie e finali</b> .....	Pag.	218
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	219
<b>Art. 36 – Abrogazioni e modifiche</b> .....	»	219
Commento di CHIARA ALBERTI .....	»	222
<b>Artt. 37-52 – Abrogati</b> .....	»	222

### Parte III

## NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

### SEZIONE I – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione

#### *Titolo I – Principi generali e competenze*

#### **Capo I – Principi generali**

<b>Art. 53 – Finalità</b> .....	»	223
Commento di MARCO BROCCA .....	»	223
<b>Art. 54 – Definizioni</b> .....	»	225
Commento di MARCO BROCCA .....	»	227
<b>Art. 55 – Attività conoscitiva</b> .....	»	229
Commento di MARCO BROCCA .....	»	231
<b>Art. 56 – Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione</b> .....	»	232
Commento di MARCO BROCCA .....	»	234

#### **Capo II – Competenze**

<b>Art. 57 – Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo</b> .....	»	236
Commento di MARCO BROCCA .....	»	237
1. Il modello organizzativo centralizzato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri .....	»	237
2. La definizione dei metodi e criteri per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo. I difficili rapporti con le regioni .....	»	238
3. Il Comitato dei Ministri .....	»	239
4. La giurisprudenza costituzionale sulla corrispondente disposizione della legge n. 183/1989 .....	»	240



<b>Art. 58 – Competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio .....</b>	Pag.	241
Commento di MARCO BROCCA .....	»	243
1. Le competenze del Ministro .....	»	243
2. Le attribuzioni del Ministero .....	»	244
<b>Art. 59 – Competenze della Conferenza Stato-regioni .....</b>	»	245
Commento di MARCO BROCCA .....	»	246
1. Il nuovo ruolo della Conferenza Stato-regioni .....	»	246
<b>Art. 60 – Competenze dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – APAT .....</b>	»	247
Commento di MARCO BROCCA .....	»	248
<b>Art. 61 – Competenze delle regioni .....</b>	»	249
Commento di MARCO BROCCA .....	»	251
1. Il ruolo delle regioni e il quadro delle competenze costituzionalmente determinate .....	»	251
2. Le funzioni amministrative regionali .....	»	252
3. La tecnica del “ritaglio” delle funzioni amministrative .....	»	252
<b>Art. 62 – Competenze degli enti locali e di altri soggetti ..</b>	»	254
Commento di MARCO BROCCA .....	»	254
<b>Art. 63 – Autorità di bacino distrettuale .....</b>	»	256
Commento di MARCO BROCCA .....	»	259
1. Il recepimento della c.d. direttiva acque .....	»	259
2. Gli organi dell’Autorità di bacino distrettuale .....	»	260
3. Le critiche dal fronte regionale .....	»	261
4. Le funzioni dell’Autorità di bacino distrettuale .....	»	262
5. La sopravvivenza delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 .....	»	263

***Titolo II – I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi***

**Capo I – I distretti idrografici**

<b>Art. 64 – Distretti idrografici .....</b>	»	263
Commento di MARCO BROCCA .....	»	266
1. Il distretto idrografico come nuovo ambito ottimale per la difesa del suolo .....	»	266
2. Le obiezioni delle regioni e la proroga del sistema delle Autorità di bacino .....	»	268

## Capo II – Gli strumenti

<b>Art. 65 – Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale</b> .....	Pag.	269
Commento di MARCO BROCCA .....	»	273
1. I livelli di pianificazione del distretto idrografico ..	»	273
2. Il piano di bacino distrettuale. I contenuti .....	»	273
2.1. Il valore e gli effetti giuridici .....	»	274
2.2. Le misure di salvaguardia .....	»	275
2.3. La pianificazione per singole parti o settori del distretto .....	»	276
<b>Art. 66 – Adozione ed approvazione dei piani di bacino</b> .....	»	277
Commento di MARCO BROCCA .....	»	278
1. L'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) .....	»	278
2. L'elaborazione ed adozione del piano di bacino .....	»	279
3. Forme di pubblicità della deliberazione di adozione. L'approvazione del piano di bacino .....	»	280
<b>Art. 67 – I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio</b> .....	»	280
Commento di MARCO BROCCA .....	»	283
1. La pianificazione per la difesa dell'assetto idrogeologico .....	»	283
2. I piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) .....	»	283
3. I piani straordinari per le aree a più elevato rischio idrogeologico .....	»	284
4. I programmi di interventi urgenti .....	»	285
5. I piani urgenti di emergenza .....	»	285
<b>Art. 68 – Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio</b> .....	»	286
Commento di MARCO BROCCA .....	»	286
1. L'adozione del PAI .....	»	286
2. Il ruolo della Conferenza programmatica .....	»	287

## Capo III – Gli interventi

<b>Art. 69 – Programmi di intervento</b> .....	»	288
<b>Art. 70 – Adozione dei programmi</b> .....	»	289
<b>Art. 71 – Attuazione degli interventi</b> .....	»	289
Commento di MARCO BROCCA .....	»	290

1. I programmi triennali di intervento .....	Pag. 290
2. L'adozione dei programmi e l'attuazione degli interventi .....	» 290
<b>Art. 72 – Finanziamento</b> .....	» 292
Commento di MARCO BROCCA .....	» 293

## SEZIONE II – Tutela delle acque dall'inquinamento

### *Titolo I – Principi generali e competenze*

<b>Art. 73 – Finalità</b> .....	» 295
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	» 296
1. Considerazioni introduttive .....	» 296
2. Il contesto normativo di riferimento .....	» 298
3. Struttura e caratteristiche della norma .....	» 299
<b>Art. 74 – Definizioni</b> .....	» 300
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	» 308
1. Varietà e frammentarietà delle definizioni .....	» 308
2. In particolare: la definizione di scarico .....	» 309
3. <i>Segue</i> : le definizioni di acque reflue .....	» 313
<b>Art. 75 – Competenze</b> .....	» 314
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	» 316
1. Le competenze di Stato, regioni, province autonome, enti locali .....	» 316
2. Meccanismi di cooperazione istituzionale .....	» 319

### *Titolo II – Obiettivi di qualità*

#### **Capo I – Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione**

<b>Art. 76 – Disposizioni generali</b> .....	» 322
<b>Art. 77 – Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale</b> .....	» 323
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	» 327
1. Dalla l. n. 319/1976 al testo unico n. 162/2006 .....	» 327
2. Corpi idrici significativi e relativa individuazione ...	» 328
<b>Art. 78 – Standard di qualità per l'ambiente acquatico</b> .....	» 329
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	» 330
<b>Art. 79 – Obiettivo di qualità per specifica destinazione</b> .....	» 331
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	» 331

## Capo II – Acque a specifica destinazione

<b>Art. 80 – Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</b> .....	Pag.	332
<b>Art. 81 – Deroghe</b> .....	»	332
<b>Art. 82 – Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile</b> .....	»	333
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	»	333
1. Le acque superficiali destinate a produzione di acque potabili .....	»	333
2. Le competenze (residue) delle regioni .....	»	334
<b>Art. 83 – Acque di balneazione</b> .....	»	335
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	»	335
1. Il rinvio al d.P.R. n. 407/1982 .....	»	335
2. Le competenze di Stato, regioni, comuni .....	»	336
<b>Art. 84 – Acque dolci idonee alla vita dei pesci</b> .....	»	337
<b>Art. 85 – Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci</b> .....	»	338
<b>Art. 86 – Deroghe</b> .....	»	339
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	»	339
<b>Art. 87 – Acque destinate alla vita dei molluschi</b> .....	»	340
<b>Art. 88 – Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi</b> .....	»	340
<b>Art. 89 – Deroghe</b> .....	»	341
<b>Art. 90 – Norme sanitarie</b> .....	»	341
Commento di ANTONIO CASSATELLA .....	»	341

### *Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi*

#### **Capo I – Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento**

<b>Art. 91 – Aree sensibili</b> .....	»	342
Commento di SANDRO MANICA .....	»	343
1. Osservazioni generali .....	»	343
2. L'individuazione delle aree sensibili .....	»	344
3. Il riparto delle funzioni amministrative .....	»	345
<b>Art. 92 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</b> .....	»	345
Commento di SANDRO MANICA .....	»	347
<b>Art. 93 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione</b> .....	»	350
Commento di SANDRO MANICA .....	»	350

1. Osservazioni generali .....	Pag.	350
2. Le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari .....	»	350
3. Le zone vulnerabili alla desertificazione .....	»	352
<b>Art. 94 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano</b> .....	»	352
Commento di SANDRO MANICA .....	»	355
1. Osservazioni generali .....	»	355
2. Le zone di tutela assoluta .....	»	355
3. Le zone di rispetto .....	»	356
4. Le zone di protezione .....	»	357
 <b>Capo II – Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico</b>		
<b>Art. 95 – Pianificazione del bilancio idrico</b> .....	»	357
Commento di SANDRO MANICA .....	»	359
1. La pianificazione delle utilizzazioni delle acque ....	»	359
2. La disciplina dell'attività preliminare e la regolazione delle derivazioni .....	»	360
<b>Art. 96 – Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</b> .....	»	363
Commento di SANDRO MANICA .....	»	367
1. Premessa .....	»	367
2. Il parere vincolante dell'Autorità di bacino .....	»	368
3. La nuova disciplina dei criteri di scelta tra domande concorrenti .....	»	369
4. I criteri per il rilascio della concessione .....	»	370
5. Il generale divieto di derivazione e le ipotesi derogatorie .....	»	370
6. La concessione in sanatoria .....	»	372
7. Proroga di termini .....	»	373
8. Temporaneità delle concessioni e termini di durata .....	»	373
9. La potestà normativa regionale .....	»	375
<b>Art. 97 – Acque minerali naturali e di sorgenti</b> .....	»	376
Commento di SANDRO MANICA .....	»	376
<b>Art. 98 – Risparmio idrico</b> .....	»	377
Commento di SANDRO MANICA .....	»	377
<b>Art. 99 – Riutilizzo dell'acqua</b> .....	»	379
Commento di SANDRO MANICA .....	»	379
1. Premessa: il riutilizzo dell'acqua come obiettivo economico e sociale .....	»	379

2. Le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.... Pag. 380  
 3. La competenza regionale ..... » 382

### Capo III – Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

<b>Art. 100 – Reti fognarie</b> .....	»	382
Commento di SANDRO MANICA ( <i>rinvio al commento all'art. 107</i> ) .....	»	383
<b>Art. 101 – Criteri generali della disciplina degli scarichi</b> .....	»	383
Commento di SANDRO MANICA .....	»	386
1. Premessa .....	»	386
2. La nozione di “scarico” nella vigente disciplina ....	»	387
3. Gli elementi caratterizzanti la nozione di scarico ..	»	389
3.1. Il sistema stabile di collettamento .....	»	389
3.2. La mancanza della c.d. “interruzione funzionale” ..	»	390
3.3. L'irrilevanza del “nesso temporale continuo” ..	»	391
4. La disciplina degli scarichi tra obiettivi di qualità e limiti di emissione .....	»	392
5. Il campionamento .....	»	394
5.1. L'accessibilità per il campionamento .....	»	394
5.2. Il punto di prelievo .....	»	395
6. Gli scarichi parziali .....	»	396
7. Divieto di diluizione .....	»	396
8. La restituzione delle acque .....	»	397
9. L'equiparazione delle acque reflue agricole alle acque reflue domestiche .....	»	397
10. Obblighi informativi ed accordi di programma ....	»	397
<b>Art. 102 – Scarichi di acque termali</b> .....	»	398
Commento di SANDRO MANICA .....	»	399
1. Premessa .....	»	399
2. Disciplina giuridica .....	»	399
<b>Art. 103 – Scarichi sul suolo</b> .....	»	400
Commento di SANDRO MANICA .....	»	401
1. Il divieto generale di scarichi sul suolo e le autorizzazioni in deroga .....	»	401
1.1. Il divieto generale di scarichi sul suolo .....	»	401
1.2. Le autorizzazioni in deroga .....	»	401
2. La revoca dell'autorizzazione e le sanzioni penali ..	»	404
<b>Art. 104 – Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</b> .....	»	405
Commento di SANDRO MANICA .....	»	406
1. Premessa. Il divieto di scarico “diretto”: un'eccezione alla disciplina generale degli scarichi? .....	»	406

2. Il principio generale del divieto di scarico e le ipotesi derogatorie .....	Pag.	407
<b>Art. 105 – Scarichi in acque superficiali</b> .....	»	411
Commento di SANDRO MANICA .....	»	411
1. Premessa .....	»	412
2. Scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali .....	»	412
3. Scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali .....	»	412
<b>Art. 106 – Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili</b> .....	»	414
Commento di SANDRO MANICA .....	»	414
1. Individuazione delle aree sensibili .....	»	414
2. La tutela rafforzata delle aree sensibili .....	»	415
<b>Art. 107 – Scarichi in reti fognarie</b> .....	»	417
Commento di SANDRO MANICA .....	»	418
1. Osservazioni generali .....	»	418
2. L'obbligatorietà della fognatura per lo smaltimento delle acque reflue urbane .....	»	419
3. Il regime giuridico degli scarichi in rete fognaria ..	»	420
4. Le norme integrative regionali .....	»	421
<b>Art. 108 – Scarichi di sostanze pericolose</b> .....	»	422
Commento di SANDRO MANICA .....	»	423
1. Premessa .....	»	424
2. Un effetto del principio di prevenzione: la deroga ai valori-limite di emissione .....	»	425
3. La “relativa” inderogabilità in senso più permissivo dei valori-limite di emissione .....	»	425
4. Gli scarichi di sostanze pericolose e il controllo integrato dell'inquinamento .....	»	426
5. La disciplina generale degli scarichi di sostanze pericolose .....	»	427
6. Il punto di misurazione delle acque reflue industriali .....	»	428
7. La diluizione degli scarichi .....	»	429
8. L'eliminazione della potestà della p.a. di imporre la gestione separata dei reflui .....	»	429

#### Capo IV – Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

<b>Art. 109 – Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte</b> .....	»	430
Commento di SANDRO MANICA .....	»	431

1. Premessa .....	Pag. 431
2. La disciplina delle immersioni e i relativi titoli autorizzatori .....	» 432
<b>Art. 110 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane .....</b>	<b>» 434</b>
Commento di SANDRO MANICA .....	» 435
1. La regola generale: il divieto di smaltimento di rifiuti negli impianti di trattamento di acque reflue .....	» 435
2. Le eccezioni alla regola generale .....	» 436
3. Le prescrizioni imposte agli operatori .....	» 438
<b>Art. 111 – Impianti di acquacoltura e piscicoltura ....</b>	<b>» 438</b>
Commento di SANDRO MANICA .....	» 438
<b>Art. 112 – Utilizzazione agronomica .....</b>	<b>» 440</b>
Commento di SANDRO MANICA .....	» 441
1. La nozione di “utilizzazione agronomica” .....	» 442
2. La comunicazione dell'utilizzazione agronomica e l'autorizzazione allo scarico .....	» 443
<b>Art. 113 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia .....</b>	<b>» 444</b>
Commento di SANDRO MANICA .....	» 445
1. Le acque meteoriche .....	» 445
2. Le acque meteoriche di dilavamento .....	» 446
3. Le acque di prima pioggia .....	» 447
4. La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia .....	» 447
<b>Art. 114 – Dighe .....</b>	<b>» 448</b>
Commento di SANDRO MANICA .....	» 450
1. Premessa .....	» 450
2. Il progetto di gestione dell'invaso .....	» 451
<b>Art. 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici .....</b>	<b>» 452</b>
Commento di SANDRO MANICA .....	» 453
1. La tutela ambientale delle aree di pertinenza dei corpi idrici .....	» 453
2. La disciplina degli interventi .....	» 454
3. La concessione delle aree demaniali .....	» 456
4. Il divieto di sdemanializzazione .....	» 457
<b>Art. 116 – Programmi di misure .....</b>	<b>» 458</b>
Commento di SANDRO MANICA .....	» 459



**Titolo IV – Strumenti di tutela****Capo I – Piani di gestione e piani di tutela delle acque**

<b>Art. 117 – Piani di gestione e registro delle aree protette</b>	Pag. 461
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 461
1. Introduzione .....	» 461
2. Contenuti del Piano .....	» 462
3. Procedimento di formazione .....	» 463
4. Registro delle aree protette .....	» 464
<b>Art. 118 – Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica</b> .....	» 464
<b>Art. 119 – Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici</b> .....	» 465
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 466
<b>Art. 120 – Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici</b> .....	» 467
<b>Art. 121 – Piani di tutela delle acque</b> .....	» 468
<b>Art. 122 – Informazione e consultazione pubblica</b> ....	» 469
<b>Art. 123 – Trasmissione delle informazioni e delle relazioni</b> .....	» 470
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 470
1. Introduzione .....	» 470
2. Contenuti del Piano .....	» 471
3. Procedimento di formazione .....	» 472
4. Informazione, consultazione pubblica e partecipazione .....	» 472

**Capo II – Autorizzazione agli scarichi**

<b>Art. 124 – Criteri generali</b> .....	» 473
<b>Art. 125 – Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali</b> .....	» 475
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 476
1. Introduzione .....	» 476
2. Il titolare dell’autorizzazione .....	» 477
3. Procedimento di autorizzazione .....	» 478
<b>Art. 126 – Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane</b> .....	» 479
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 479

<b>Art. 127 – Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue</b> .....	Pag. 480
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 480

### Capo III – Controllo degli scarichi

<b>Art. 128 – Soggetti tenuti al controllo</b> .....	» 481
<b>Art. 129 – Accessi ed ispezioni</b> .....	» 481
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 481
<b>Art. 130 – Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico</b> .....	» 483
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 484
<b>Art. 131 – Controllo degli scarichi di sostanze pericolose</b> .....	» 485
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 485
<b>Art. 132 – Interventi sostitutivi</b> .....	» 486
Commento di SILVIA PELLIZZARI .....	» 486

### *Titolo V – Sanzioni*

#### Capo I – Sanzioni amministrative

<b>Art. 133 – Sanzioni amministrative</b> .....	» 487
<b>Art. 134 – Sanzioni in materia di aree di salvaguardia</b> .....	» 488
Commento di MARCO GROTTTO .....	» 488
1. La nozione di “scarico” prima e dopo la novella di cui al d.lgs. n. 152/2006 .....	» 488
2. I fatti tipici (amministrativamente rilevanti) .....	» 491
<b>Art. 135 – Competenza e giurisdizione</b> .....	» 493
<b>Art. 136 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie</b> .....	» 493
Commento di MARCO GROTTTO .....	» 494
1. Competenza e giurisdizione in tema di illeciti amministrativi .....	» 494
2. Il regime transitorio .....	» 495

#### Capo II – Sanzioni penali

<b>Art. 137 – Sanzioni penali</b> .....	» 497
Commento di MARCO GROTTTO .....	» 499
1. Lo scarico non autorizzato (art. 137, commi 1 e 2) .....	» 500
1.1. Premessa .....	» 500

1.2. Il soggetto attivo .....	Pag.	500
1.3. La condotta .....	»	502
1.4. Oggetto materiale della condotta .....	»	504
1.5. Trattamento sanzionatorio .....	»	504
2. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3); inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico (art. 137, comma 4); scarico oltre i limiti tabellari (art. 137, comma 5 e comma 6).....	»	505
2.1. Art. 137, comma 3: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione .....	»	505
2.2. Art. 137, comma 4: inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico ....	»	506
2.3. Art. 137, comma 5 e comma 6 (cenni): scarico oltre i limiti tabellari .....	»	506
3. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi (art. 137, comma 7); impedimento dei controlli (art. 137, comma 8); violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento (art. 137, comma 9); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci (art. 137, comma 10); lo scarico sul suolo e nel sottosuolo (art. 137, comma 11); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei molluschi (art. 137, comma 12); scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali (art. 137, comma 13); abusiva utilizzazione agronomica dei reflui (art. 137, comma 14) ...	»	508
3.1. Art. 137, comma 7: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi ..	»	508
3.2. Art. 137, comma 8: impedimento dei controlli ...	»	509
3.3. Art. 137, comma 9: violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento .....	»	510
3.4. Art. 137, comma 10: violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci	»	510
3.5. Art. 137, comma 11: lo scarico sul suolo e nel sottosuolo .....	»	510
3.6. Art. 137, comma 12: violazione della prescrizione delle acque poste a tutela della vita dei molluschi .....	»	511

3.7. Art. 137, comma 13: scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali .....	Pag. 511
3.8. Art. 137, comma 14: abusiva utilizzazione agronomica dei reflui .....	» 512
4. Le ultime novità normative .....	» 515
<b>Art. 138 – Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura</b> .....	» 516
Commento di MARCO GROTTO .....	» 516
1. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura .....	» 517
<b>Art. 139 – Obblighi del condannato</b> .....	» 517
Commento di MARCO GROTTO .....	» 518
1. Obblighi del condannato .....	» 518
<b>Art. 140 – Circostanza attenuante</b> .....	» 519
Commento di MARCO GROTTO .....	» 519
1. La circostanza attenuante .....	» 519

**SEZIONE III – Gestione delle risorse idriche**  
*Titolo I – Principi generali e competenze*

<b>Art. 141 – Ambito di applicazione</b> .....	» 520
Commento di FILIPPO DALLARI .....	» 521
1. La legittimazione dello Stato a disciplinare la gestione delle risorse idriche .....	» 521
2. La nozione di servizio idrico integrato .....	» 523
3. I principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato .....	» 525
<b>Art. 142 – Competenze</b> .....	» 525
Commento di FILIPPO DALLARI .....	» 526
1. Il riparto di competenze .....	» 526
2. Le competenze statali .....	» 527
3. Le competenze delle regioni .....	» 528
4. Le competenze degli enti locali .....	» 528
<b>Art. 143 – Proprietà delle infrastrutture</b> .....	» 529
Commento di FILIPPO DALLARI .....	» 529
1. La demanialità delle infrastrutture idriche .....	» 530
2. L'estensione dei poteri di autotutela all'Autorità d'ambito .....	» 531
<b>Art. 144 – Tutela e uso delle risorse idriche</b> .....	» 531
Commento di FILIPPO DALLARI .....	» 532
1. L'appartenenza delle acque al demanio dello Stato .	» 532

2. I principi relativi all'uso delle acque .....	Pag.	534
3. Le acque termali, minerali e per uso geotermico ...	»	535
<b>Art. 145 – Equilibrio del bilancio idrico</b> .....	»	535
Commento di FILIPPO DALLARI .....	»	535
1. Il bilancio idrico .....	»	536
2. Gli strumenti di pianificazione a garanzia dell'equilibrio tra disponibilità e bisogni .....	»	537
<b>Art. 146 – Risparmio idrico</b> .....	»	538
Commento di FILIPPO DALLARI .....	»	539
1. L'obiettivo del risparmio idrico .....	»	539
2. Le misure volte a garantire il risparmio idrico .....	»	540
3. La verifica dei risultati .....	»	541

### *Titolo II – Servizio idrico integrato*

<b>Art. 147 – Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato</b> .....	»	542
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	»	542
1. La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali .	»	542
2. I criteri per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali .....	»	545
3. Profili di giurisdizione .....	»	546
<b>Art. 148 – Autorità d'ambito territoriale ottimale</b> .....	»	547
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	»	548
1. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale .....	»	548
2. La pubblicazione dei bilanci e la trasmissione delle relative delibere al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche .....	»	552
3. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità .....	»	553
<b>Art. 149 – Piano d'ambito</b> .....	»	553
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	»	554
<b>Art. 150 – Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento</b> .....	»	557
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	»	558
1. Introduzione .....	»	558
2. Rapporti tra la disciplina generale e la disciplina di settore .....	»	560
3. La gestione del servizio nella legge Galli e nell'art. 35, comma 5, della l. n. 448 del 2001 .....	»	562
4. Le modifiche introdotte nel 2003 .....	»	564
4.1. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali a		

rilevanza economica .....	Pag.564
4.2. L'affidamento a società di capitali .....	» 564
4.3. L'affidamento <i>in house</i> .....	» 565
4.4. L'affidamento a società mista pubblico privato ..	» 569
5. Il quadro normativo attuale .....	» 570
<b>Art. 151 – Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato</b> .....	» 573
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 574
<b>Art. 152 – Poteri di controllo e sostitutivi</b> .....	» 577
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 578
<b>Art. 153 – Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato</b> .....	» 579
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 580
<b>Art. 154 – Tariffa del servizio idrico integrato</b> .....	» 582
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 583
1. La tariffa del servizio idrico integrato: caratteri generali .....	» 583
2. Profili di giurisdizione .....	» 586
<b>Art. 155 – Tariffa del servizio di fognatura e depurazione</b> .....	» 587
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 588
1. Caratteri generali della tariffa per il servizio di fognatura e di depurazione .....	» 588
2. Profili di giurisdizione .....	» 590
<b>Art. 156 – Riscossione della tariffa</b> .....	» 592
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 592
<b>Art. 157 – Opere di adeguamento del servizio idrico</b> ..	» 593
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 593
<b>Art. 158 – Opere ed interventi per il trasferimento di acqua</b> .....	» 594
Commento di ANNAMARIA DE MICHELE .....	» 595

### *Titolo III – Vigilanza, controlli e partecipazione*

<b>Artt. 159-160 – Abrogati</b> .....	» 596
<b>Art. 161 – Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche</b> .....	» 596
Commento di FRANCESCO CASTOLDI .....	» 599
1. <i>L'iter</i> legislativo .....	» 599
2. Composizione e principali funzioni.....	» 601
<b>Art. 162 – Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti</b> .....	» 604

Commento di FRANCESCO CASTOLDI .....	Pag.	604
1. Il diritto all'informativa ambientale .....	»	604
2. La pubblicità delle opere idrauliche .....	»	607
<b>Art. 163 – Gestione delle aree di salvaguardia</b> .....	»	608
Commento di FRANCESCO CASTOLDI .....	»	609
1. La tutela delle aree di salvaguardia .....	»	609
2. Quali poteri per il gestore sul demanio idrico, a se- guito della convenzione? .....	»	610
3. La corresponsione della tariffa .....	»	611
<b>Art. 164 – Disciplina delle acque nelle aree protette...</b>	»	612
Commento di FRANCESCO CASTOLDI .....	»	612
1. Le aree non assoggettabili a captazione .....	»	612
2. Concessioni preferenziali e concessioni in sanatoria	»	613
<b>Art. 165 – Controlli</b> .....	»	615
Commento di FRANCESCO CASTOLDI .....	»	616
1. Premessa .....	»	616
2. Gli obiettivi del controllo .....	»	616
3. Il regime sanzionatorio .....	»	618

*Titolo IV – Usi produttivi delle risorse idriche*

<b>Art. 166 – Usi delle acque irrigue e di bonifica</b> .....	»	619
Commento di ADRIANA PRESTI .....	»	620
1. I consorzi di bonifica .....	»	620
2. Competenze dei consorzi di bonifica e di irrigazione	»	621
<b>Art. 167 – Usi agricoli delle acque</b> .....	»	622
Commento di ADRIANA PRESTI .....	»	623
1. Premesse sulla scala gerarchica degli usi delle ac- que .....	»	623
2. Il potere di modifica delle regolazioni in atto .....	»	624
<b>Art. 168 – Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico</b> .....	»	625
Commento di ADRIANA PRESTI .....	»	626
1. Il privilegio tradizionalmente accordato agli usi idro- elettrici rispetto agli altri usi della risorsa idrica ....	»	626
2. L'emersione di una nuova concezione dell'utilizza- zione della risorsa idrica .....	»	628
3. L'attuale disciplina delle utilizzazioni delle acque a scopi idroelettrici .....	»	628
<b>Art. 169 – Piani, studi e ricerche</b> .....	»	630
Commento di FRANCESCO CASTOLDI .....	»	630

1. Il mutualistico scambio informativo nell'azione degli enti preposti alla salvaguardia del suolo e delle risorse idriche ..... Pag. 630

#### SEZIONE IV – Disposizioni transitorie e finali

<b>Art. 170 – Norme transitorie</b> .....	»	633
Commento di BARBARA ACCETTURA .....	»	636
<b>Art. 171 – Canoni per le utenze di acqua pubblica</b> ....	»	638
Commento di BARBARA ACCETTURA .....	»	639
1. Il demanio idrico e le concessioni di derivazione...	»	639
2. Il canone per le utenze di acqua pubblica .....	»	639
<b>Art. 172 – Gestioni esistenti</b> .....	»	640
Commento di BARBARA ACCETTURA .....	»	642
1. Osservazioni generali .....	»	642
2. Contenuto e finalità della norma .....	»	642
<b>Art. 173 – Personale</b> .....	»	644
Commento di BARBARA ACCETTURA .....	»	644
<b>Art. 174 – Disposizioni di attuazione e di esecuzione</b> .....	»	645
Commento di BARBARA ACCETTURA .....	»	646
1. Osservazioni generali .....	»	646
2. Contenuto e finalità della norma .....	»	646
<b>Art. 175 – Abrogazione di norme</b> .....	»	648
Commento di BARBARA ACCETTURA .....	»	649
<b>Art. 176 – Norma finale</b> .....	»	650
Commento di BARBARA ACCETTURA .....	»	651
1. Osservazioni generali .....	»	651
2. Il quadro costituzionale .....	»	651
3. Contenuto e finalità della norma .....	»	652

#### Parte IV

### NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

#### *Titolo I – Gestione dei rifiuti*

#### **Capo I – Disposizioni generali**

<b>Art. 177 – Campo di applicazione</b> .....	»	655
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	655
1. Il campo applicativo della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 .....	»	656
2. Le normative particolari o complementari .....	»	656



2.1. Oli usati .....	Pag.	656
2.2. Discariche .....	»	658
2.3. Inceneritori .....	»	659
2.4. Rifiuti elettrici ed elettronici .....	»	659
2.5. Rifiuti portuali .....	»	659
2.6. Veicoli fuori uso, rifiuti sanitari e rifiuti contenenti amianto .....	»	660
2.7. I rifiuti da attività estrattiva .....	»	660
<b>Art. 178 – Finalità</b> .....	»	660
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	661
1. Le finalità .....	»	662
2. I principi .....	»	662
2.1. Il principio di precauzione .....	»	662
2.2. Il principio di prevenzione .....	»	665
2.3. Il principio di proporzionalità .....	»	666
2.4. Il principio di responsabilizzazione .....	»	667
2.5. Il principio “chi inquina paga” .....	»	669
3. I criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza .....	»	669
<b>Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti</b> .....	»	670
<b>Art. 180 – Prevenzione della produzione di rifiuti</b> .....	»	670
<b>Art. 181 – Recupero dei rifiuti</b> .....	»	671
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	671
1. Le priorità nella gestione dei rifiuti e le modalità di attuazione .....	»	672
2. Il favore per il recupero .....	»	672
<b>Art. 181-bis – Materie, sostanze e prodotti secondari</b> .....	»	673
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	674
1. Premessa .....	»	675
2. Le condizioni .....	»	676
3. Mps da recupero .....	»	676
3.1. La selezione e la cernita .....	»	677
4. Il recupero “diretto” .....	»	678
5. Mps, mps dall’origine e sottoprodotti .....	»	679
<b>Art. 182 – Smaltimento dei rifiuti</b> .....	»	679
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	681
1. Principi dello smaltimento .....	»	681
<b>Art. 183 – Definizioni</b> .....	»	682
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	686
1. Considerazioni introduttive .....	»	686
2. Nozione di rifiuto .....	»	686

3. Nozione di produttore .....	Pag.	687
4. Nozione di raccolta .....	»	689
5. Il luogo di produzione dei rifiuti .....	»	690
6. Nozione di stoccaggio .....	»	690
6.1. Micro-soste e soste tecniche .....	»	691
7. Nozione di deposito temporaneo .....	»	691
7.1. Il luogo di produzione .....	»	691
7.2. Criteri temporali e quantitativi .....	»	692
7.3. Raggruppamento “per categorie omogenee” ..	»	693
7.4. Obblighi “residui” .....	»	693
7.5. Deposito temporaneo, abbandono, stoccaggio non autorizzato e discarica .....	»	694
8. Nozione di sottoprodotto .....	»	695
8.1. Il riutilizzo certo e non eventuale .....	»	697
8.2. L’assenza di trasformazioni preliminari .....	»	699
8.3. L’impatto ambientale .....	»	699
8.4. Tipologie escluse .....	»	699
9. Le eco-piazzole (o “centri di raccolta”) .....	»	700
<b>Art. 184 – Classificazione</b> .....	»	701
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	702
1. Considerazioni introduttive .....	»	703
2. Rifiuti urbani e rifiuti speciali .....	»	703
3. Rifiuti pericolosi e non pericolosi .....	»	703
4. Elenco rifiuti .....	»	704
5. Materiali d’arma .....	»	704
<b>Art. 185 – Limiti al campo di applicazione</b> .....	»	705
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	706
1. Considerazioni introduttive .....	»	706
2. Esclusioni <i>a priori</i> .....	»	706
3. Esclusione in virtù del principio di specialità .....	»	707
3.1. Acque di scarico .....	»	707
3.2. Rifiuti radioattivi .....	»	708
3.3. Materiali esplosivi in disuso .....	»	708
3.4. Rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave .....	»	708
3.5. Carogne e rifiuti agricoli .....	»	709
4. Esclusioni in qualità di sottoprodotti .....	»	711
<b>Art. 186 – Terre e rocce da scavo</b> .....	»	711
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	»	713
1. Premessa .....	»	714

2. Le condizioni per il riutilizzo in reinterrei e affini ...	Pag. 714
2.1. Le destinazioni d'uso ammesse .....	» 715
2.2. I requisiti .....	» 715
3. Le procedure amministrative .....	» 716
4. Termini per il deposito .....	» 716
5. Il regime transitorio .....	» 717
<b>Art. 187 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi</b>	» 717
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 718
1. Estensione del divieto .....	» 718
2. Ipotesi consentite di miscelazione .....	» 718
<b>Art. 188 – Oneri dei produttori e dei detentori</b> .....	» 719
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 720
1. Considerazioni introduttive .....	» 720
2. Ipotesi di esclusione della responsabilità .....	» 721
2.1. La ricezione della quarta copia del formulario ...	» 721
2.2. Il certificato di avvenuto smaltimento .....	» 722
3. Ulteriore persistere della responsabilità del produttore? .....	» 722
<b>Art. 189 – Catasto dei rifiuti</b> .....	» 723
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 725
1. La comunicazione annuale (Mud) .....	» 725
2. Soggetti obbligati .....	» 725
3. Le esenzioni .....	» 726
4. La nozione di “produttore iniziale” .....	» 727
<b>Art. 190 – Registri di carico e scarico</b> .....	» 728
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 730
1. Considerazioni introduttive .....	» 730
2. Soggetti obbligati .....	» 730
3. Le esenzioni .....	» 731
4. Scadenze temporali .....	» 733
5. Formalità di tenuta .....	» 734
6. Luogo di conservazione .....	» 734
7. Registro per le attività di microraccolta .....	» 735
8. Registri e formulario .....	» 735
<b>Art. 191 – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi</b> .....	» 736
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 738
1. L'esercizio del potere di ordinanza .....	» 738
1.1. Competenza .....	» 738
1.2. I presupposti .....	» 738
1.3. Il contenuto dell'ordinanza .....	» 740

1.4. Le norme derogabili .....	Pag. 740
1.5. La reiterazione .....	» 740
2. Potere di ordinanza e apertura di discariche .....	» 740
3. Il sindacato del giudice penale .....	» 741
4. Ordinanza <i>ex art.</i> 191 e ordine di rimozione <i>ex art.</i> 192 .....	» 741
<b>Art. 192 – Divieto di abbandono</b> .....	» 742
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 743
1. L'ordinanza di rimozione .....	» 743
1.1. I presupposti .....	» 743
1.2. La competenza .....	» 743
1.3. Doverosità .....	» 744
1.4. I destinatari dell'ordine di rimozione .....	» 744
1.5. Rapporti tra l'ordinanza <i>ex art.</i> 192 e le ordi- nanze contingibili ed urgenti .....	» 747
1.6. Comunicazione di avvio del procedimento .....	» 748
1.7. Inerzia dei soggetti destinatari .....	» 748
2. Abbandono e discarica abusiva .....	» 748
<b>Art. 193 – Trasporto dei rifiuti</b> .....	» 749
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 751
1. Premessa .....	» 751
2. Contenuto e formalità del formulario di identifica- zione dei rifiuti .....	» 752
2.1. Responsabilità dei soggetti coinvolti .....	» 752
2.2. Contenuto .....	» 752
2.3. L'obbligo di numerazione e vidimazione .....	» 753
2.4. Carico accettato parzialmente o respinto .....	» 753
3. La scelta dei mezzi .....	» 754
4. Le esenzioni dall'obbligo del formulario .....	» 754
5. La microraccolta .....	» 755
6. Le soste tecniche .....	» 756
<b>Art. 194 – Spedizioni transfrontaliere</b> .....	» 756
Commento di SILVIA BERTAZZO .....	» 757
1. La disciplina applicabile .....	» 757
2. La nozione di “notificatore” .....	» 759
3. Spedizioni transfrontaliere di rottami ferrosi .....	» 759

## Capo II – Competenze

<b>Art. 195 – Competenze dello Stato</b> .....	» 759
Commento di GIOVANNAMARIA SARTORETTO .....	» 767
1. L'interesse nazionale tra principio di leale collabo-	

razione e concezione dinamica del principio di sussidiarietà .....	Pag.	767
<b>Art. 196 – Competenza delle regioni</b> .....	»	772
Commento di GIOVANNAMARIA SARTORETTO .....	»	773
1. Sinergia tra Stato e regioni nella gestione dei rifiuti .....	»	773
<b>Art. 197 – Competenze delle province</b> .....	»	775
Commento di GIOVANNAMARIA SARTORETTO .....	»	776
1. Compiti di controllo e organizzazione .....	»	776
<b>Art. 198 – Competenze dei comuni</b> .....	»	777
Commento di GIOVANNAMARIA SARTORETTO .....	»	778
1. Possibili problematiche .....	»	778

### Capo III – Servizio di gestione integrata dei rifiuti

<b>Art. 199 – Piani regionali</b> .....	»	780
Commento di CARMEN VITALE .....	»	783
1. Funzione e contenuto dei piani regionali .....	»	783
2. Il procedimento di adozione dei piani .....	»	784
<b>Art. 200 – Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b> .....	»	785
Commento di GIUSEPPE PIPERATA .....	»	786
1. L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti: gli ambiti territoriali ottimali .....	»	786
<b>Art. 201 – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b> .....	»	788
Commento di GIUSEPPE PIPERATA .....	»	789
1. La ripartizione delle competenze nella disciplina e nell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti .....	»	789
2. Natura e funzioni delle Autorità d'ambito .....	»	791
<b>Art. 202 – Affidamento del servizio</b> .....	»	794
Commento di GIUSEPPE PIPERATA .....	»	795
1. Il problema: regole generali e regole di settore nella disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti .....	»	795
2. Altri aspetti della disciplina dell'affidamento del servizio .....	»	800
<b>Art. 203 – Schema tipo di contratto di servizio</b> .....	»	801
Commento di CARMEN VITALE .....	»	803
1. Contenuto e funzioni del contratto di servizio .....	»	803
<b>Art. 204 – Gestioni esistenti</b> .....	»	803
Commento di CARMEN VITALE .....	»	804

Premessa .....	Pag. 804
1. Le gestioni esistenti tra disciplina generale e disciplina di settore .....	» 805
2. L'interpretazione del giudice amministrativo .....	» 807
<b>Art. 205 – Misure per incrementare la raccolta differenziata</b> .....	» 808
Commento di CARMEN VITALE .....	» 809
1. Le misure di sostegno per la raccolta differenziata ...	» 809
<b>Art. 206 – Accordi, contratti di programma, incentivi</b> .....	» 810
Commento di CARMEN VITALE .....	» 813
1. Strumenti consensuali ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti .....	» 813
<b>Art. 206-bis – Osservatorio nazionale sui rifiuti</b> .....	» 814
Commento di CARMEN VITALE .....	» 816
1. Composizione e funzioni dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti .....	» 816
<b>Art. 207 – Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti</b> .....	» 817
Commento di CARMEN VITALE .....	» 818
1. L'autorità di vigilanza sui rifiuti .....	» 818

#### Capo IV – Autorizzazioni e iscrizioni

<b>Art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti</b> .....	» 819
Commento di CARMEN VITALE .....	» 823
1. L'autorizzazione per i nuovi impianti .....	» 824
2. Contenuto e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione .....	» 825
<b>Art. 209 – Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale</b> .....	» 825
Commento di CARMEN VITALE .....	» 827
<b>Art. 210 – Autorizzazioni in ipotesi particolari</b> .....	» 827
Commento di CARMEN VITALE .....	» 829
<b>Art. 211 – Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione</b> .....	» 830
Commento di CARMEN VITALE .....	» 830
<b>Art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali</b> .....	» 831
Commento di CARMEN VITALE .....	» 840
1. Composizione e funzioni dell'Albo nazionale dei gestori ambientali .....	» 840

2. Le procedure di iscrizione .....	Pag.	841
<b>Art. 213 – Autorizzazioni integrate ambientali</b> .....	»	842
Commento di CARMEN VITALE .....	»	842
1. Origine e funzioni dell'autorizzazione integrata ambientale .....	»	842
2. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione .....	»	844

### Capo V – Procedure semplificate

<b>Art. 214 – Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate</b> .....	»	845
Commento di CARMEN VITALE .....	»	847
1. I presupposti per l'ammissione alle procedure semplificate .....	»	847
<b>Art. 215 – Autosmaltimento</b> .....	»	848
Commento di CARMEN VITALE .....	»	849
1. L'autosmaltimento .....	»	849
<b>Art. 216 – Operazioni di recupero</b> .....	»	851
Commento di CARMEN VITALE .....	»	855
1. Le attività di recupero .....	»	855

### *Titolo II – Gestione degli imballaggi*

<b>Art. 217 – Ambito di applicazione</b> .....	»	856
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	»	856
1. Il recepimento della normativa comunitaria sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ...	»	857
2. Finalità e portata applicativa della disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio .....	»	858
<b>Art. 218 – Definizioni</b> .....	»	859
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	»	862
1. Le definizioni già contenute nel d.lgs. n. 22/1997 ..	»	862
2. Le novità del codice .....	»	863
3. La complessa nozione di imballaggio .....	»	863
<b>Art. 219 – Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio</b> .....	»	866
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	»	867
1. I principi generali per una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .....	»	868
<b>Art. 220 – Obiettivi di recupero e di riciclaggio</b> .....	»	869
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	»	871

1. Le conferme rispetto alla normativa del 1997 .....	Pag. 871
2. Le novità introdotte in tema di obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio ....	» 872
<b>Art. 221 – Obblighi dei produttori e degli utilizzatori...</b>	» 873
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	» 877
1. Responsabilità dei produttori e degli utilizzatori ...	» 877
2. Specifici adempimenti dei produttori .....	» 878
3. L'adesione obbligatoria ai consorzi, i costi a carico di produttori e utilizzatori, il divieto di arrecare onere economico a carico del consumatore .....	» 878
<b>Art. 222 – Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione</b> .....	» 879
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	» 880
1. L'obbligo per la p.a. di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata .....	» 880
2. Attività connesse a rifiuti di imballaggio riciclati e adempimenti di carattere informativo e divulgativo in capo alla p.a. ....	» 881
3. Le misure per l'incentivazione del conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio contenute nel decreto legge n. 172/2008, convertito nella legge n. 210/2008 .....	» 882
<b>Art. 223 – Consorzi</b> .....	» 882
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	» 884
1. I consorzi di filiera .....	» 884
<b>Art. 224 – Consorzio nazionale imballaggi</b> .....	» 886
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	» 891
1. Il Conai: qualificazione giuridica e statuto .....	» 891
2. Le funzioni del Conai .....	» 892
2.1. Classificazione delle funzioni .....	» 892
2.2. Il contributo ambientale Conai .....	» 893
2.3. L'accordo di programma quadro con Anci, Upi e le Autorità d'ambito .....	» 893
3. Il ruolo fondamentale del Conai nella corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .....	» 894
<b>Art. 225 – Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio</b> .....	» 895
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	» 896
1. Il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il Piano	



specifico di prevenzione e gestione e la relazione generale consuntiva .....	Pag. 896
<b>Art. 226 – Divieti</b> .....	» 897
Commento di ALESSANDRA MAGLIERI .....	» 898
1. I divieti nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .....	» 898

*Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti*

<b>Art. 227 – Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto ....</b>	» 899
<b>Art. 228 – Pneumatici fuori uso</b> .....	» 899
<b>Art. 229 – Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata – cdr e cdr-q</b> .....	» 900
<b>Art. 230 – Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture</b> .....	» 902
<b>Art. 231 – Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209</b> .....	» 903
<b>Art. 232 – Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico</b>	» 905
<b>Art. 233 – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti...</b>	» 905
<b>Art. 234 – Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene</b> .....	» 909
<b>Art. 235 – Abrogato</b> .....	» 913
<b>Art. 236 – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati</b> .....	» 918
<b>Art. 237 – Criteri direttivi dei sistemi di gestione</b> .....	» 923
Commento di ROBERTO LEONARDI .....	» 923
1. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto .....	» 923
1.1. Rifiuti elettrici ed elettronici .....	» 923
1.2. Rifiuti sanitari .....	» 925
1.3. Veicoli fuori uso .....	» 927
1.4. Prodotti contenenti amianto .....	» 928
2. Pneumatici fuori uso .....	» 929
3. Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata – cdr e cdr-q .....	» 929
4. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione di infrastrutture .....	» 931
5. Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 .....	» 932

6. Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico .....	Pag. 932
7. Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti .....	» 935
8. Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene .....	» 936
9. Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi .....	» 937
10. Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali esausti .....	» 938
11. Criteri direttivi dei sistemi di gestione .....	» 939

***Titolo IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani***

<b>Art. 238 – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ....</b>	<b>» 939</b>
Commento di ALBERTO PIEROBON .....	» 941
1. Tassonomia dei proventi: la Tarsu, la tariffa “Ronchi”, la nuova tariffa del codice ambientale e la (ulteriore) tariffazione per i rifiuti assimilati .....	» 942
2. La disciplina transitoria della tariffa e dell’assimilazione nelle manovre della finanziaria 2007 e 2008 .....	» 944
3. Lo sfondo: il principio comunitario “chi inquina paga” .....	» 945
4. Le fasi gestionali comprese dalla tariffa .....	» 945
5. Particolarità del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti ai fini della ricostruzione dei proventi .....	» 946
6. La riserva di legge <i>ex art. 23 Costituzione</i> .....	» 948
7. La discrezionalità dell’ente locale (e le riduzioni) ..	» 950
8. La natura della tariffa (... e la giurisdizione) .....	» 952
9. Conferma di elementi tributari nella tariffa .....	» 955
10. Ulteriori conseguenze della natura tributaria della tariffa .....	» 955
11. La determinazione della tariffa: soggetti, modalità, competenze .....	» 957
12. La composizione della tariffa, la suddivisione binomia, le agevolazioni .....	» 958
13. Altre definizioni incidenti nell’ambito di applicazione del tariffario .....	» 959
14. La nuova tariffazione per i rifiuti assimilati .....	» 960
15. Considerazioni finali .....	» 962

*Titolo V – Bonifica dei siti contaminati*

<b>Art. 239 – Principi e campo di applicazione</b> .....	Pag.	963
<b>Art. 240 – Definizioni</b> .....	»	963
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	966
1. Considerazioni introduttive .....	»	966
2. Il principio “chi inquina paga” .....	»	967
3. Le inapplicabilità delle disposizioni di cui al titolo V del codice all’abbandono dei rifiuti e al caso di interventi di bonifica regolati da leggi speciali .....	»	968
4. L’inapplicabilità delle disposizioni di cui al titolo V del codice alle aree caratterizzate da inquinamento diffuso .....	»	969
5. Definizioni, novità rilevanti .....	»	969
<b>Art. 241 – Regolamento aree agricole</b> .....	»	970
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	970
<b>Art. 242 – Procedure operative ed amministrative</b> ....	»	972
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	977
1. Considerazioni introduttive .....	»	977
2. L’indagine preliminare su parametri oggetto dell’inquinamento .....	»	978
3. La procedura di analisi del rischio .....	»	978
4. L’istruttoria per l’approvazione del progetto operativo .....	»	979
5. I siti contaminati con attività in esercizio .....	»	980
6. Le contaminazioni storiche .....	»	980
<b>Art. 243 – Acque di falda</b> .....	»	981
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	982
<b>Art. 244 – Ordinanze</b> .....	»	983
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	983
<b>Art. 245 – Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione</b> .....	»	986
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	986
<b>Art. 246 – Accordi di programma</b> .....	»	989
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	990
<b>Art. 247 – Siti soggetti a sequestro</b> .....	»	993
<b>Art. 248 – Controlli</b> .....	»	993
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	994
<b>Art. 249 – Aree contaminate di ridotte dimensioni</b> ....	»	996
Commento di ENRICO VALLANIA .....	»	996
<b>Art. 250 – Bonifica da parte dell’amministrazione</b> ....	»	999

Commento di ENRICO VALLANIA .....	Pag. 999
<b>Art. 251 – Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare</b> »	1001
Commento di ENRICO VALLANIA .....	» 1002
<b>Art. 252 – Siti di interesse nazionale</b> .....	» 1004
<b>Art. 252-bis – Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale</b> .....	» 1005
Commento di ENRICO VALLANIA .....	» 1009
1. I siti di interesse nazionale (SIN) .....	» 1009
2. I siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (SIP) .....	» 1011
<b>Art. 253 – Oneri reali e privilegi speciali</b> .....	» 1012
Commento di ENRICO VALLANIA .....	» 1013

*Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*

**Capo I – Sanzioni**

<b>Art. 254 – Norme speciali</b> .....	» 1016
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1016
1. Il sistema sanzionatorio nella normativa Ippc .....	» 1016
2. L'utilizzo agronomico dei fanghi e le relative sanzioni	» 1018
3. Il decreto discariche e le proroghe alla sua entrata in vigore .....	» 1018
4. La disciplina degli oli usati .....	» 1019
5. Il regime speciale per i territori in stato di emergenza (legge 30 dicembre 2008, n. 210) .....	» 1019
<b>Art. 255 – Abbandono di rifiuti</b> .....	» 1020
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1021
1. Premessa: i limiti di un sistema sanzionatorio di tipo contravvenzionale .....	» 1021
2. Tre distinte condotte: abbandono, deposito incontrollato ed immissione .....	» 1022
3. Il d.lgs. n. 4/2008 reintroduce gli scarichi diretti ...	» 1024
4. La demolizione dei veicoli fuori uso .....	» 1024
5. Inottemperanza all'ordinanza di rimozione ed inosservanza dell'obbligo di separazione .....	» 1025
<b>Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzate</b> »	1026
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1027
1. La pluralità di illeciti relativi alla gestione dei rifiuti	» 1027
2. Gli illeciti nella gestione delle discariche .....	» 1030
3. La miscellanea di sanzioni degli ultimi commi dell'art. 256 .....	» 1031

4. La rilevanza della delega di funzioni .....	Pag.1032
<b>Art. 257 – Bonifica dei siti</b> .....	» 1033
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1034
1. Il reato di omessa bonifica nel d.lgs. n. 152/2006 ...	» 1034
2. I profili sanzionatori .....	» 1035
3. Il quarto comma dell’art. 257: un condono ambientale? .....	» 1036
4. L’omessa bonifica nelle pronunce della Cassazione .....	» 1037
<b>Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b> .....	» 1037
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1039
1. L’art. 258 alla luce del d.lgs. n. 4/2008 .....	» 1039
2. Le sanzioni relative alle dichiarazioni Mud .....	» 1039
3. Violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico .....	» 1040
4. Sanzioni per i formulari di identificazione .....	» 1041
<b>Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti</b> .....	» 1042
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1042
1. I rapporti con la fattispecie prevista nell’art. 260 ...	» 1042
2. Le sanzioni per il trasporto transfrontaliero .....	» 1043
<b>Art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b> .....	» 1044
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1045
1. L’attività organizzata per il traffico illecito: unico “delitto” in materia di rifiuti .....	» 1045
2. La condotta sanzionata .....	» 1045
3. Le pene accessorie ed il ripristino dello stato dell’ambiente .....	» 1046
4. Il problema della confisca obbligatoria .....	» 1047
<b>Art. 261 – Imballaggi</b> .....	» 1048
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1048
1. Premessa: la rilevanza della problematica imballaggi .....	» 1049
2. Le singole fattispecie sanzionate .....	» 1050
<b>Art. 262 – Competenza e giurisdizione</b> .....	» 1050
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1051
1. Le funzioni sanzionatorie delle province .....	» 1051
2. I verbali di accertamento degli organi di controllo .....	» 1052
3. Profili processuali .....	» 1053
<b>Art. 263 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie</b> .....	» 1054
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1054
1. Introiti delle sanzioni e finanziamento delle attività di controllo .....	» 1054

## Capo II – Disposizioni transitorie e finali

<b>Art. 264 – Abrogazione di norme</b> .....	Pag.1055
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1057
1. L'abrogazione del decreto Ronchi .....	» 1057
2. Altre norme abrogate .....	» 1058
3. L'abrogazione dell'interpretazione autentica di rifiuto .....	» 1058
4. Il d.lgs. n. 4/2008 e la reviviscenza del tributo alle province .....	» 1058
5. Norme incompatibili: manca il regolamento governativo .....	» 1059
<b>Art. 265 – Disposizioni transitorie</b> .....	» 1059
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1061
1. La problematica dei provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 152/2006 .....	» 1061
2. I rifiuti prodotti dalle navi .....	» 1063
3. La disciplina transitoria in materia di bonifiche ...	» 1063
4. I rottami ferrosi e non ferrosi .....	» 1064
<b>Art. 266 – Disposizioni finali</b> .....	» 1065
Commento di GIOVANNI FANTINI .....	» 1066
1. Nelle norme finali rifiuti sanitari e riciclo di polietilene .....	» 1066

## Parte V

### NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

#### *Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*

<b>Art. 267 – Campo di applicazione</b> .....	» 1069
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1070
1. Obiettivi della nuova tutela .....	» 1070
2. Esclusioni .....	» 1072
<b>Art. 268 – Definizioni</b> .....	» 1072
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1077
1. L'inquinamento atmosferico e la lesione di beni materiali .....	» 1077
2. Il gestore come soggetto non essenzialmente imprenditore .....	» 1078
3. Autorità competente e Autorità competente per il controllo .....	» 1078

<b>Art. 269 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera</b>	Pag.1079
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1083
1. Le attività soggette ad autorizzazione .....	» 1083
2. Il silenzio dell'amministrazione .....	» 1084
<b>Art. 270 – Convogliamento delle emissioni</b> .....	» 1085
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1086
1. La recessività della libertà d'impresa rispetto alla tutela dell'ambiente .....	» 1086
2. La nozione di impianto complesso .....	» 1086
<b>Art. 271 – Valori limite di emissione e prescrizioni ...</b>	» 1087
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1091
1. L'Autorità competente ad indicare i valori-limite di emissione .....	» 1091
2. Il contenuto dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 .....	» 1092
<b>Art. 272 – Impianti e attività in deroga</b> .....	» 1092
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1094
1. La dichiarazione di inizio delle emissioni scarsamente inquinanti .....	» 1094
2. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione generale .....	» 1095
<b>Art. 273 – Grandi impianti di combustione</b> .....	» 1096
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1099
1. Nozione di grande impianto di combustione e valori-limite di emissione .....	» 1099
<b>Art. 274 – Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione</b> .....	» 1100
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1101
1. Doveri di informazione del gestore e sanzioni .....	» 1102
<b>Art. 275 – Emissioni di COV</b> .....	» 1102
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1107
1. L'autorizzazione alle emissioni di composti organici volatili .....	» 1107
2. Il principio dell'adeguamento .....	» 1108
<b>Art. 276 – Controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione</b> .....	» 1108
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1109
1. Il deposito e la distribuzione della benzina come attività libera e controllata .....	» 1109
2. Deroghe .....	» 1110

<b>Art. 277 – Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti</b> .....	Pag.1110
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1112
1. L'obbligo di omologazione dei dispositivi componenti il recupero dei vapori .....	» 1112
<b>Art. 278 – Poteri di ordinanza</b> .....	» 1113
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1113
1. La diffida e la revoca come sanzioni per la violazione formale dell'autorizzazione .....	» 1113
2. Il riesame dell'autorizzazione .....	» 1114
<b>Art. 279 – Sanzioni</b> .....	» 1114
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1116
1. La natura del reato di esercizio abusivo di un impianto .....	» 1116
2. La continuità normativa fra d.P.R. n. 203/1988 e testo unico dell'ambiente .....	» 1116
3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 276 e 277 del testo unico dell'ambiente come illecito amministrativo .....	» 1117
<b>Art. 280 – Abrogazioni</b> .....	» 1117
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1118
1. La natura innovativa del testo unico dell'ambiente .....	» 1118
<b>Art. 281 – Disposizioni transitorie e finali</b> .....	» 1118
Commento di MAURO ROSSI .....	» 1122
1. La regolarizzazione delle attività autorizzate prima del testo unico dell'ambiente .....	» 1123

### *Titolo II – Impianti termici civili*

<b>Art. 282 – Campo di applicazione</b> .....	» 1123
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1124
1. Ambito di applicazione .....	» 1124
2. Normativa pregressa .....	» 1124
<b>Art. 283 – Definizioni</b> .....	» 1125
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1126
<b>Art. 284 – Denuncia di installazione o modifica</b> .....	» 1127
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1127
<b>Art. 285 – Caratteristiche tecniche</b> .....	» 1128
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1128
<b>Art. 286 – Valori limite di emissione</b> .....	» 1128
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1129



<b>Art. 287 – Abilitazione alla conduzione</b> .....	Pag.1130
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1131
<b>Art. 288 – Controlli e sanzioni</b> .....	» 1131
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1133
<b>Art. 289 – Abrogazioni</b> .....	» 1133
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1134
<b>Art. 290 – Disposizioni transitorie e finali</b> .....	» 1134
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1134

### *Titolo III – Combustibili*

<b>Art. 291 – Campo di applicazione</b> .....	» 1135
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1136
<b>Art. 292 – Definizioni</b> .....	» 1136
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1138
<b>Art. 293 – Combustibili consentiti</b> .....	» 1139
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1140
<b>Art. 294 – Prescrizioni per il rendimento di combustione</b> .....	» 1141
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1142
<b>Art. 295 – Combustibili per uso marittimo</b> .....	» 1143
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1148
1. Gasoli marini contenenti zolfo e ambito di applicazione dei limiti al loro utilizzo .....	» 1148
2. Esclusioni .....	» 1149
3. Procedure autorizzatorie .....	» 1149
<b>Art. 296 – Controlli e sanzioni</b> .....	» 1151
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1153
<b>Art. 297 – Abrogazioni</b> .....	» 1155
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1155
<b>Art. 298 – Disposizioni transitorie e finali</b> .....	» 1155
Commento di GIUSEPPE VISCHETTI .....	» 1156

## **Parte VI**

### **NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE**

#### *Titolo I – Ambito di applicazione*

<b>Art. 299 – Competenze ministeriali</b> .....	» 1157
Commento di FULVIO CORTESE .....	» 1158

1. La nuova disciplina del danno ambientale: premessa .....	Pag. 1158
2. Il sistema delle competenze amministrative: disegno generale .....	» 1160
<b>Art. 300 – Danno ambientale</b> .....	» 1163
<b>Art. 301 – Attuazione del principio di precauzione</b> ...	» 1163
Commento di FULVIO CORTESE .....	» 1164
1. La nozione di danno ambientale: continuità e discontinuità .....	» 1164
1.1. La definizione tradizionale di danno ambientale: il problema del danno in sé .....	» 1164
1.2. La nuova definizione di danno ambientale: la concezione tipologica .....	» 1168
2. L'anticipazione della tutela: il principio di precauzione .....	» 1172
<b>Art. 302 – Definizioni</b> .....	» 1175
<b>Art. 303 – Esclusioni</b> .....	» 1177
Commento di FULVIO CORTESE .....	» 1178
1. L'ambito di applicazione della nuova disciplina: alcune precisazioni definitorie .....	» 1178
2. Le fattispecie escluse: le eccezioni all'estensione del nuovo regime .....	» 1180

### *Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale*

<b>Art. 304 – Azione di prevenzione</b> .....	» 1182
<b>Art. 305 – Ripristino ambientale</b> .....	» 1183
<b>Art. 306 – Determinazione delle misure per il ripristino ambientale</b> .....	» 1184
<b>Art. 307 – Notificazione delle misure preventive e di ripristino</b> .....	» 1184
<b>Art. 308 – Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino</b> .....	» 1185
Commento di FULVIO CORTESE .....	» 1186
1. La prevenzione del danno ambientale .....	» 1186
2. I procedimenti e i provvedimenti di ripristino .....	» 1188
3. La disciplina dei costi .....	» 1190
<b>Art. 309 – Richiesta di intervento statale</b> .....	» 1191
<b>Art. 310 – Ricorsi</b> .....	» 1191
Commento di FULVIO CORTESE .....	» 1192
1. L'attivazione della tutela amministrativa .....	» 1192

2. I rimedi a disposizione degli enti pubblici territoriali e dei soggetti privati..... Pag. 1195

*Titolo III – Risarcimento del danno ambientale*

<b>Art. 311 – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale</b> .....	»	1196
Commento di KATIA CECCARELLI .....	»	1197
1. Principi a tutela dell’ambiente sanciti dal nuovo codice dell’ambiente .....	»	1197
2. L’azione promuovibile a tutela del bene ambiente ...	»	1199
3. La legittimazione ad agire .....	»	1200
4. Il concetto di danno ambientale e la responsabilità del danneggiante .....	»	1202
<b>Art. 312 – Istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale</b> .....	»	1206
Commento di KATIA CECCARELLI .....	»	1208
<b>Art. 313 – Ordinanza</b> .....	»	1212
<b>Art. 314 – Contenuto dell’ordinanza</b> .....	»	1214
Commento di KATIA CECCARELLI .....	»	1215
1. Tempi di emanazione dell’ordinanza .....	»	1215
2. Il destinatario del provvedimento .....	»	1216
3. La competenza della Corte dei conti e l’azione risarcitoria concorrente .....	»	1217
4. Contenuto dell’ordinanza ministeriale .....	»	1219
5. La quantificazione del danno ambientale .....	»	1221
6. Termini per la proposizione del ricorso avverso l’ordinanza ministeriale .....	»	1222
<b>Art. 315 – Effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria</b> .....	»	1223
Commento di KATIA CECCARELLI .....	»	1223
<b>Art. 316 – Ricorso avverso l’ordinanza</b> .....	»	1224
Commento di KATIA CECCARELLI .....	»	1224
<b>Art. 317 – Riscossione dei crediti e fondo di rotazione</b> .....	»	1228
<b>Art. 318 – Norme transitorie e finali</b> .....	»	1229
Commento di KATIA CECCARELLI .....	»	1230

*Indicazioni bibliografiche***Parte I – Disposizioni comuni e principi generali**

1. Bibliografia .....	Pag.1235
2. Normativa .....	» 1236
2.1. Normativa comunitaria .....	» 1237
2.2. Normativa nazionale .....	» 1237
3. Giurisprudenza .....	» 1237
3.1. Giurisprudenza comunitaria .....	» 1237
3.2. Giurisprudenza nazionale .....	» 1237
4. Materiali .....	» 1237

**Parte II – VAS e VIA**

1. Bibliografia .....	» 1238
2. Normativa .....	» 1243
2.1. Normativa comunitaria .....	» 1243
2.2. Normativa nazionale .....	» 1244
2.3. Normativa regionale .....	» 1246
3. Giurisprudenza .....	» 1248
3.1. Giurisprudenza comunitaria .....	» 1248
3.2. Giurisprudenza nazionale .....	» 1248

**Parte III – Acque e suolo**

1. Bibliografia .....	» 1249
2. Normativa .....	» 1260
2.1. Normativa comunitaria .....	» 1260
2.2. Normativa nazionale .....	» 1262
2.3. Normativa regionale .....	» 1266
3. Giurisprudenza .....	» 1267
3.1. Giurisprudenza comunitaria .....	» 1267
3.2. Giurisprudenza nazionale .....	» 1268
4. Materiali .....	» 1276

**Parte IV – Rifiuti e bonifica siti inquinati**

1. Bibliografia .....	Pag. 1277
2. Normativa .....	» 1292
2.1. Normativa internazionale .....	» 1292
2.2. Normativa comunitaria .....	» 1292
2.3. Normativa nazionale .....	» 1294
3. Giurisprudenza .....	» 1299
3.1. Giurisprudenza comunitaria .....	» 1299
3.2. Giurisprudenza nazionale .....	» 1300
4. Materiali .....	» 1307

**Parte V – Inquinamento dell’aria (Titolo I)**

1. Bibliografia .....	» 1307
2. Normativa .....	» 1307
2.1. Normativa comunitaria .....	» 1307
2.2. Normativa nazionale .....	» 1308
3. Giurisprudenza .....	» 1311
3.1. Giurisprudenza nazionale .....	» 1311

**Parte VI – Danno ambientale (Titolo I – Titolo II)**

1. Bibliografia .....	» 1311
2. Normativa .....	» 1314
2.1. Normativa comunitaria .....	» 1314
2.2. Normativa nazionale .....	» 1314
3. Giurisprudenza .....	» 1315
3.1. Giurisprudenza nazionale .....	» 1315
<i>Elenco degli Autori .....</i>	<i>» 1317</i>

## TITOLO V SANZIONI

### CAPO I *Sanzioni amministrative*

#### **Art. 133**

*(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero svolga l'attività di posa in mare di cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

a) nell'effettuazione delle operazioni di svasso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;

b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

### **Art. 134**

*(Sanzioni in materia di aree di salvaguardia)*

1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

#### **Commento**

(di *Marco Grotto*)

SOMMARIO: 1. La nozione di "scarico" prima e dopo la novella di cui al d.lgs. n. 152/2006. – 2. I fatti tipici (amministrativamente rilevanti).

#### **1. La nozione di "scarico" prima e dopo la novella di cui al d.lgs. n. 152/2006**

Le condotte dei primi tre commi dell'art 133 sono saldamente imperniata sulla nozione di "scarico": è punito "chiunque... nell'effettuazione di

*uno scarico* superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5..." (comma 1); "chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie... senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124..." (comma 2); "chiunque... effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione...".

Si rende quindi necessario operare una preliminare *actio finium regundorum* tesa a comprendere quali comportamenti possano essere qualificati come operazioni di "scarico". Tale "delimitazione ermeneutica" può essere più proficuamente compiuta mettendo a confronto la previgente definizione con l'attuale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *bb*) del d.lgs. n. 152 del 1999, per "scarico" doveva intendersi "qualsiasi immissione *diretta tramite condotta* di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 40".

Gli orientamenti giurisprudenziali formati sul precedente dato normativo erano faticosamente approdati alla seguente distinzione: indipendentemente dal tipo di reflui, ci si trova di fronte ad uno "scarico" se l'immissione è *diretta* ed avviene tramite condotta (vale a dire se il refluo è fatto confluire nell'ambiente senza soluzione di continuità tra fonte e corpo ricettore); in caso contrario si tratta di "rifiuto" <sup>(1)</sup>. Al *discrimen* terminologico faceva naturalmente seguito un diverso regime giuridico <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> AMENDOLA G., *La tutela penale dall'inquinamento idrico. Manuale operativo*, IV ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 60; BISORI L., *Commento all'art. 133*, in GIUNTA F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, Cedam, 2007, p. 6.

<sup>(2)</sup> Secondo Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2002, n. 32825, Acquafredda, in "Riv. pen.", 2003, p. 748, "attesa la nuova nozione di "scarico" introdotta dal d.lgs. n. 152 del 1999 deve ritenersi che i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22 del 1997 e il loro smaltimento deve essere autorizzato, mentre lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra nell'ambito del citato d.lgs. n. 152 del 1999". Dello stesso tenore Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2000, n. 12282, Frediani, in "Urbanistica e appalti", 2001, p. 224: "in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di tutela delle acque (d.lgs. n. 152/1999), che ha modificato significativamente il concetto di "scarico" (art. 2, lett. *b*)), limitandolo alla sola "immissione diretta tramite condotta" e dunque abbandonando la più ampia nozione presupposta dalla l. n. 319/1976, non configura uno scarico in senso tecnico, e per conseguenza non ha l'obbligo penalmente sanzionato della previa autorizzazione, *quello che non convoglia acque reflue tramite condotta*, cioè tramite uno stabile sistema di deflusso, anche se non necessariamente tramite tubazione". Si vedano altresì Cass.



Il d.lgs. n. 152 del 2006 è intervenuto su una trama di disposizioni normative e di soluzioni esegetiche particolarmente sofferta ed articolata, ma sufficientemente condivisa. La novella, purtroppo, sembra non aver tenuto conto dello *status quo ante*: l'art. 74, comma 1, lett. ff) del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, infatti, che per "scarico" debba intendersi "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione", esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.

Scompare quindi la precedente aggettivazione (acque "liquide, semiliquide e comunque convogliabili") e, quel che più importa, scompare anche il riferimento all'immissione "diretta tramite condotta". Considerato che – come appena illustrato – la distinzione tra "scarico" e "rifiuto" era in precedenza stata elaborata proprio sul riferimento all'immissione "diretta", ci si è chiesti se l'intervento novellistico abbia portata tale da far "risorgere" la nozione, in precedenza a fatica abbandonata, di "scarico indiretto". Nei primi commenti alla nuova disciplina, prevale l'impressione che, sulla base di una lettura di carattere sistematico dell'intero testo normativo, le indicazioni formulate sotto la vigenza della precedente definizione mantengano sostanziale validità <sup>(3)</sup> sia per quanto riguarda il binomio "scarico"/"rifiuto" sia per quanto concerne la disciplina applicabile al c.d. scarico discontinuo <sup>(4)</sup>.

---

pen., sez. III, 11 marzo 2004, in "Riv. Pen.", 2004, 852; "Cass. pen.", sez. III, 4 febbraio 2003, Arici, in "Cass. pen.", 2004, p. 1027; "Cass. pen.", sez. III, 17 dicembre 2002, Conte, in "Cass. pen.", 2004, p. 1028; Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2002, Iannotti, in "Dir. Giur. Agr. Amb.", 2003, p. 116. Cfr. anche DE CESARIS A. L., *Scarichi di acque reflue: nuove definizioni*, in "Riv. giur. ambiente", 2000, pp. 919 ss.; PALMIERI F., *La scomparsa del c.d. "scarico indiretto" di acque reflue (Nota a Cass., sez. III, 18 dicembre 2000, Moscato)*, in "Dir. e giur. agr. e ambiente", 2002, pp. 188 ss.; RIVERDITI M., "Scarico di rete fognaria", "scarico occasionale" e "scarico" di reflui oggetto di "stoccaggio", dopo l'entrata in vigore del d.leg. 152/1999 (Nota a T. Perugia-Foligno, 25 novembre 1998, Pescetelli), in "Rass. giur. umbra", 2000, pp. 455 ss.; SANTOLOCI M., MAGLIA S., *La nuova normativa sull'inquinamento idrico*, in "Riv. pen.", 1999, pp. 519 ss.

<sup>(3)</sup> Per i rilievi di carattere sistematico, cfr. BISORI L., *Commento all'art. 133, op. cit.*, 10 e RAMACCI L., *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, Cedam, 2007, p. 388.

<sup>(4)</sup> In merito all'applicazione delle sanzioni penali previste dal previgente d.lgs. n. 152 del 1999 allo "scarico discontinuo", si rammenti il principio di diritto affermato da Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2002, n. 29651, Paolini, in "Foro it.", 2003, II, 1: "in materia di inquinamento idrico, il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'all. 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso allegato, ricollegabile ad "un'immissione occasionale" di acque reflue industriali non è più previsto dalla legge come reato a seguito della soppressione di detto inciso, contenuto nell'art. 59, comma 5, d.lgs. n. 152 del 1999, disposta dall'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258". Concludono per la continuità interpretativa BISORI L., *Commento all'art. 133, op. cit.*, p. 12 e PRATI L., *Le immissioni occasionali nel sistema sanzionatorio sulla tutela delle acque (Nota a T. Rovereto, 10 aprile 2001, S.)*, in "Riv. giur. ambiente", 2001, pp. 859 ss.

## 2. I fatti tipici (amministrativamente rilevanti)

Il d.lgs. n. 152 del 2006 conferma la scelta in precedenza operata. Il regime sanzionatorio degli scarichi è duplice: penale o amministrativo a seconda delle sostanze oggetto materiale della condotta.

La sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, è prevista per "chiunque..., nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati..." in appositi elenchi; la sanzione penale, di cui all'art. 137, comma 5, è prevista per "chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Va peraltro ricordato che gli scarichi di acque reflue urbane che raccolgono *anche* scarichi industriali, sono soggetti al rispetto dei valori limite fissati nella Tabella 3 stante il fatto che, *ex art.* 137, comma 6, "le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma".

In questo senso pare debba essere letta la clausola di sussidiarietà espressa posta all'*incipit* dell'art. 133 ("salvo che il fatto costituisca reato"). Va peraltro osservato che la sussidiarietà potrebbe operare anche con riferimento alle fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.), getto pericoloso di cose (art. 674 c.p. così come interpretato dalla giurisprudenza) o altre ipotesi di reato previste nell'ambito della tutela delle bellezze naturali.

Il **comma 2** dell'art. 133 riguarda invece comportamenti che hanno, quale oggetto materiale, acque reflue domestiche oppure reti fognarie e prevede due condotte tipiche: l'apertura di un nuovo scarico (ovvero l'effettuazione dello scarico senza l'apposita autorizzazione) ed il mantenimento di uno scarico per il quale il titolo abilitativo, in precedenza concesso, sia stato sospeso o revocato.

Anche in questo caso il legislatore ha presuntivamente considerato meno pericoloso lo scarico abusivo domestico e fognario rispetto a quello industriale, tant'è che ha ritenuto di assoggettare solo il secondo alla sanzione penale (art. 137, comma 1).

Quanto al **comma 3**, la disposizione sanziona l'inosservanza delle prescrizioni accessorie al provvedimento di autorizzazione in maniera analoga a quanto avveniva nel vigore dell'art. 22 della l. n. 319 del 1976 (c.d. legge Merli), il quale, successivamente alla l. n. 172 del 1995, disponeva: "fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni".

La novella formulazione contiene una clausola di sussidiarietà (“salvo che il fatto costituisca reato”) in precedenza assente, la quale, se da un lato è coerente con l’impianto del d.lgs. n. 152 del 2006, dall’altro pone alcuni problemi di coordinamento con le disposizioni penali diverse da quelle contenute nel citato decreto (ad esempio, l’art. 650 c.p.). Sul punto pare perdere pertanto validità l’assunto della Suprema Corte, sez. III, 7 luglio 2000, Pautasso, in *CED Cassazione* 217545, secondo la quale la norma di cui al citato art. 22 è speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, di cui all’art. 650 c.p. con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui alle citate disposizioni amministrative: stante la clausola di sussidiarietà, il principio di specialità non pare più applicabile al caso di specie.

Da una lettura combinata dell’art. 133, comma 3 e 137 comma 3, si ricava che la sanzione amministrativa si applica a chi effettua o mantiene uno scarico di acque domestiche oppure di acque industriali non contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione (prima ipotesi) ovvero a chi (seconda ipotesi) effettua o mantiene uno scarico, sempre di acque domestiche oppure di acque industriali non contenenti sostanze pericolose, senza osservare le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari adottate dall’autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto <sup>(5)</sup>.

Le sanzioni amministrative possono poi essere cumulate con quelle interdittive, stante il disposto dell’art. 130 (“ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V..”).

**I residui commi dell’art. 133** contemplano alcune sanzioni di importanza pratica minore in quanto destinate ad applicarsi in ipotesi estremamente specifiche, mentre l’**art. 134** sanziona ogni violazione di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale ultimo prevede, tra l’altro, che, nelle aree di salvaguardia, le autorità competenti impartiscano caso per caso le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Così *amplius* PRATI L., *Commento all’art. 134*, in GIUNTA F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, Cedam, 2007, p. 21.

<sup>(6)</sup> L’art. 133 del d.lgs. n. 152/2006 corrisponde, con alcune modifiche, all’art. 54 del d.lgs. n. 152/1999. La giurisprudenza formatasi sotto la previgente normativa può essere qui richiamata: circa l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in genere, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16455 del 18 luglio 2006 (ud. del 23 maggio 2006), (rv. 593660); circa la qualificazione dello scarico, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 11479 del 16 maggio 2006 (ud. del 3 marzo 2006), (rv. 588917); circa la sanzione amministrativa per apertura di nuovi scarichi senza autorizzazione, cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 3176 del 14 febbraio 2006 (ud. del 24 novembre 2005), Com. Parma c. Prov. Parma (rv. 586291); circa l’omessa adozione di misure idonee ad evitare un aumento dell’inquinamento, cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6356 del 22 marzo 2006 (ud. del 30 gennaio 2006), Asm Brescia s.p.a. c. Provincia di Brescia (rv. 587736); Cass. civ., sez. II, sent. n. 15089 del 30 giugno 2006 (ud. del 30 giugno 2006), (rv.

**Art. 135***(Competenza e giurisdizione)*

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 136***(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità

---

590880); Cass. civ., sez. II, sent. n. 15089 del 30 giugno 2006 (ud. del 2 maggio 2006), (rv. 590879); circa la sanzione amministrativa per scarico da depuratore, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 23217 del 18 maggio 2004 (ud. del 6 aprile 2004) (rv. 229416); Cass. pen., sez. II, sent. n. 20681 del 28 marzo 2007 (ud. del 28 marzo 2007), C.S. (rv. 236774).

previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

### Commento

(di *Marco Grotto*)

SOMMARIO: 1. Competenza e giurisdizione in tema di illeciti amministrativi. – 2. Il regime transitorio.

## 1. Competenza e giurisdizione in tema di illeciti amministrativi

L'art. 135 si preoccupa di indicare quali sono le autorità competenti sia per l'accertamento dei fatti amministrativamente sanzionati sia per l'irrogazione delle sanzioni.

Quanto al primo aspetto, vengono indicate come competenti le regioni e le province autonome. Quanto ai comuni, essi restano competenti esclusivamente per la violazione di cui all'art. 133, comma 8, relativo alle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ed all'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'art. 95, comma 3.

Con riferimento all'accertamento degli illeciti, la norma dichiara competenti diverse autorità: il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); il Corpo forestale dello Stato; la Guardia di finanza; la Polizia di Stato e, per alcuni specifici casi, le Capitanerie di porto e la Guardia costiera.

La norma in esame non pone particolari problemi se non in relazione a quelle normative regionali che ancora abbiano mantenuto la competenza all'irrogazione delle sanzioni in capo a soggetti diversi da quelli *supra* indicati. Sul punto, anche sulla scorta della motivazione della sez. I civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8511 del 22 aprile 2005, deve ritenersi che la legge statale obblighi le regioni ad adeguare la normativa locale ai nuovi principi stabiliti in materia, conseguendo al mancato adeguamento, la sola possibilità d'impugnazione avanti alla Corte Costituzionale.

Il **comma 4** dell'articolo in commento prevede che "alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689", il cui comma 1 specificamente prevede: "è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

La scelta legislativa di non ammettere il pagamento in misura ridotta in relazione alle sanzioni amministrative riferite all'inquinamento idrico appare in contrasto con quanto stabilito negli altri settori ambientali, dove lo stesso meccanismo risulta per converso applicabile <sup>(1)</sup>.

Per contiguità di argomento, va ricordato come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 23 giugno 1994 abbia dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 60, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di cui agli artt. 21 e 22, l. 10 maggio 1976, n. 319.

## 2. Il regime transitorio

Il **comma 3** dell'art. 135 prevede che “per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative”. La formulazione attuale coincide con quella in precedenza contenuta nell'art. 56, comma 3, d.lgs. n. 152 del 1999 ovvero nell'art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 e, per questo, è utile dar conto delle interpretazioni che si sono succedute. Secondo un primo orientamento, la trasmissione degli atti *non deve* essere disposta quando archiviazione o assoluzione si impongano quali necessarie conseguenze della circostanza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L'effetto che ne consegue – ovvero di lasciare privo di qualsiasi sanzione, sia penale che amministrativa, un comportamento rilevante come tipico ai sensi della previgente disciplina – risulterebbe necessitato, secondo la riferita opinione, dall'applicazione dell'art. 1 della l. n. 689 del 1981, non derogato dalla norma transitoria.

In breve: la sanzione penale (prevista dalla previgente disciplina) non potrebbe essere applicata in quanto “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”; la sanzione amministrativa, del pari, non potrebbe essere applicata in quanto introdotta successivamente alla commissione del fatto <sup>(2)</sup>.

In senso contrario si è pronunciata altra giurisprudenza di merito, ritenendo che archiviazione o assoluzione vadano pronunciate solo per ragioni di merito <sup>(3)</sup>.

---

(1) Cfr. DELL'ANNO P., *La tutela delle acque dall'inquinamento*, Rimini, Maggioli, 1999, p. 65.

(2) Pretura di Varese, 5 novembre 1997, Cardinale, in “Foro It.”, 1998, II, p. 633.

(3) Cfr. GIAMPIETRO P., *Variazioni sul tema: lo scarico e i suoi attributi*, in “Ambiente”, 1999, pp. 1013 ss.; Pretura di Pavia, 25 marzo 1997, in “Giur. Merito”, 1997, p. 807 e G.I.P. di Vicenza, 17 giugno 1997, Fioravanti e Moro, in “Riv. Giur. Ambiente”, 1997, p. 965.

Per l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle condotte in precedenza costituenti reato si è pronunciata anche la Corte Costituzionale<sup>(4)</sup>. Ciononostante, il dilemma interpretativo non è sopito perché da un lato alcuni giudici di merito<sup>(5)</sup> e poi la Corte di Cassazione<sup>(6)</sup> hanno ribadito la valenza del principio di irretroattività, dall'altro la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di giungere a conclusioni opposte<sup>(7)</sup>.

Alcuna dottrina, cercando di riportare a razionalità il dissidio ermeneutico, propone il seguente schema: se si tratta di fatto non più previsto dal d.lgs. n. 152 del 1999 né come reato né come violazione amministrativa, si deve procedere all'archiviazione o al proscioglimento; se si tratta, invece, di fatto previsto come illecito penale dalla legge precedente e come illecito amministrativo dal d.lgs. n. 152 del 1999, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti a quella amministrativa competente, salvo che non ritenga già evidente la mancanza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni stesse, nel qual caso deve procedere con archiviazione o proscioglimento<sup>(8)</sup>.

---

(4) Corte Cost., ordinanza 11 giugno 1999, n. 233, in "Giur. Cost.", 1999, p. 2111.

(5) Tribunale di Como, 24 novembre 1999, in "Riv. Giur. Ambiente", 2000, p. 363.

(6) Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2000, Dallo.

(7) Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2000, Antonini; Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2000, Russo; Cass. pen., sez. III, 1° marzo 2002, in "Ambiente", 2002, p. 1182, la quale ultima, icasticamente, ritiene: "ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, è da escludersi che l'applicazione delle sanzioni amministrative *ex art.* 56, comma 3, d.lgs. n. 152/1999, per fatti commessi nel vigore della l. n. 319/1976, si ponga in contrasto il principio di legalità a presidio del regime sanzionatorio amministrativo; del resto, i fatti imputati erano già vietati al momento della loro commissione e puniti più severamente con sanzioni di natura penale".

(8) COSÌ PRATI L., *Commento all'art. 135*, in GIUNTA F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, Cedam, 2007, p. 30; *contra* sembra Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2003, "Riv. pen.", 2004, 38: "in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reato il giudice, verificati i presupposti individuati dall'art. 56, d.l. 11 maggio 1999, n. 152, ovvero sia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del processo penale pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non può fare altro che trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito amministrativo, *senza potere compiere alcuna valutazione sulla sanzionabilità di quest'ultimo illecito*". L'art. 133 del d.lgs. n. 152/2006 corrisponde, con alcune modifiche, all'art. 56 del d.lgs. n. 152/1999. La giurisprudenza formatasi sotto la previgente normativa può essere qui richiamata: circa l'obbligo di trasmissione degli atti alla p.a., cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 22932 del 26 maggio 2003 (ud. del 13 marzo 2003), Gravina (rv 225300).

## CAPO II

### *Sanzioni penali*

#### **Art. 137**

##### *(Sanzioni penali)*

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effet-



tuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

### Commento

(di Marco Grotto)

SOMMARIO: 1. Lo scarico non autorizzato (art. 137, commi 1 e 2). – 1.1. Premessa. – 1.2. Il soggetto attivo. – 1.3. La condotta. – 1.4. Oggetto materiale della condotta. – 1.5. Trattamento sanzionatorio. – 2. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3); inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico (art. 137, comma 4); scarico oltre i limiti tabellari (art. 137, comma 5 e comma 6). – 2.1. Art. 137, comma 3: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. – 2.2. Art. 137, comma 4: inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico. – 2.3. Art. 137, comma 5 e comma 6 (cenni): scarico oltre i limiti tabellari. – 3. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi (art. 137, comma 7); impedimento dei controlli (art. 137, comma 8); violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento (art. 137, comma 9); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci (art. 137, comma 10); lo scarico sul suolo e nel sottosuolo (art. 137, comma 11); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei molluschi (art. 137, comma 12); scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali (art. 137, comma 13); abusiva utilizzazione agronomica dei reflui (art. 137, comma 14). – 3.1. Art. 137, comma 7: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi. – 3.2. Art. 137, comma 8: impedimento dei controlli. – 3.3. Art. 137, comma 9: violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento. – 3.4. Art. 137, comma 10: violazioni delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci. – 3.5. Art. 137, comma 11: lo scarico sul suolo e nel sottosuolo. – 3.6. Art. 137, comma 12: violazione delle prescrizioni delle

acque poste a tutela della vita dei molluschi. – 3.7. Art. 137, comma 13: scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali. – 3.8. Art. 137, comma 14: abusiva utilizzazione agronomica dei reflui. – 4. Le ultime novità normative.

## **1. Lo scarico non autorizzato (art. 137, commi 1 e 2)**

### **1.1. Premessa**

Il sistema contemplato dal testo unico in commento non presenta particolari innovazioni rispetto alla normativa previgente (c.d. legge Merli del 1970 e d.lgs. n. 152/1999).

Quanto alla struttura del fatto di reato, trattasi di un illecito contravvenzionale punito alternativamente con arresto o ammenda e quindi obblabile ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p.

La struttura del fatto tipico non si discosta dal paradigma meramente sanzionatorio che, in generale, caratterizza l'intero apparato sanzionatorio posto a tutela dell'ambiente. Anche la sanzione penale non può evidentemente prescindere da un bilanciamento di interessi: da un lato la protezione dell'ambiente; dall'altro lo svolgimento di attività produttive o comunque utili per la comunità. La *ratio* dell'incriminazione non consiste quindi nel vietare ogni condotta potenzialmente inquinante, ma nel presidiare l'effettività della pianificazione e gestione complessiva delle risorse, attuata a mezzo degli strumenti amministrativi. Alla p.a. è affidato il compito di "gestire" il "conflitto di interessi"; alla sanzione penale quello di assicurare l'effettività alle diverse fasi di procedimentalizzazione, comunicazione, istruttoria e rispetto generale dei limiti.

La contravvenzione è costruita come reato di pericolo astratto o presunto: il che significa che la constatata mancanza, in concreto, di un danno ambientale non varrà ad escludere l'illiceità del fatto. Solo in ipotesi specifiche (si veda, ad esempio, il comma 13 del presente art. 137) l'inoffensività del fatto può essere valorizzata ai fini di una declaratoria di assoluzione.

Stante, dunque, il criterio generale (art. 124) secondo il quale "tutti gli scarichi" devono essere previamente autorizzati, l'art. 137, comma 1 sanziona, come in precedenza faceva l'art. 59 del d.lgs. n. 152/1999, "Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata".

### **1.2. Il soggetto attivo**

La norma prevede che il fatto possa essere compiuto da "chiunque". La

lettera della legge non deve però trarre in inganno. Con riferimento alle ipotesi di chi continui ad effettuare o mantenere gli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è evidente che soggetto attivo del reato potrà essere solamente chi è o è stato in possesso di un'autorizzazione amministrativa.

Quanto alla prima condotta tipica (aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali), dottrina e giurisprudenza ritengono che essa possa essere posta in essere solo da parte dell'imprenditore, inteso come titolare dell'insediamento produttivo <sup>(1)</sup>. L'art. 137 si riferisce, infatti, ad "acque reflue *industriali*", così richiamando la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lett. *h*)).

La locuzione utilizzata dal legislatore va dunque riferita a coloro che hanno la rappresentanza o la gestione dell'insediamento produttivo ossia a quanti esercitano funzioni di amministrazione e gestione dell'impresa o comunque dello stabilimento <sup>(2)</sup>. Quando si tratti di persone giuridiche, la fattispecie si applica al legale rappresentante oppure al direttore generale che sovrintende al funzionamento dell'impresa nel suo complesso e, quindi, anche degli scarichi <sup>(3)</sup>.

Il problema che si pone in immediata successione riguarda la possibilità di trasferire sui terzi parte o tutti degli obblighi che, in base della normativa ambientale, incombono sul titolare dell'insediamento.

Con specifico riguardo a questa materia, una certa giurisprudenza, invero risalente, ha concluso per la non delegabilità di funzioni e compiti <sup>(4)</sup>. Gli argomenti spesi a sostegno di una interpretazione sì restrittiva sono: la mancanza di una previsione legislativa che, come nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, autorizzi il trasferimento di funzioni; la formulazione letterale della fattispecie ("chiunque") tale da ammettere una responsabilità concorsuale ovvero di più soggetti distinti; la necessità che la problematica ambientale venga affrontata in un'ottica di gestione complessiva dell'impresa, compatibile solo con i compiti affidati a figure al vertice dell'organigramma aziendale.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. BENCIVENGA F., *Mancata cessazione di scarico inquinante e "grave negligenza"* (Nota a Cass., sez. III, 25 giugno 1999, Ferraris), in "Dir. pen. e proc.", 2000, pp. 978 ss. e VERGINE A.L., *Sui "nuovi" delitti ambientali e sui "vecchi" problemi delle incriminazioni ambientali*, in "Ambiente", 2007, pp. 677 ss. e pp. 777 ss.

<sup>(2)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005, Bonarrigo, in "Giur. it.", 2006, p. 1028.

<sup>(3)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 18 aprile 1998, Colombo, in "Cass. pen.", 1990, p. 149 e Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2002, Zanotti, in "Cass. pen.", 2003, p. 3929. Si veda, per confronto, anche Cass. pen., sez. III, 11 marzo 1994, Dell'Antonio, in "Cass. pen.", 1995, p. 2266.

<sup>(4)</sup> Per tutte, cfr. Cass. pen., sez. III, 8 giugno 1992, in "Cass. pen.", 1993, p. 1819, con nota critica di Pittaro.

Immediatamente criticata dalla dottrina <sup>(5)</sup>, detta interpretazione appare ormai isolata anche in seno alle Corti. Come per gli altri settori del diritto, così anche per la materia ambientale la delega di funzioni sarà ritenuta rilevante ai fini penali se posta in essere in presenza di effettive necessità ed attuata secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza <sup>(6)</sup>.

### 1.3. *La condotta*

La condotta incriminata è quadripartita e può consistere, alternativamente, nell'“apertura”, ovvero nella “effettuazione” di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione ovvero nel “continuare ad effettuare” o nel “mantenere” uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima <sup>(7)</sup>.

Da un altro angolo visuale, le condotte posso classificarsi a seconda che la sanzione colpisca l'abusività “originaria” degli scarichi nuovi ovvero una sorta di abusività “sopravvenuta” degli scarichi già autorizzati.

Per il concetto di “apertura” si rimanda a quanto detto *sub* art. 133: ciò che rileva perché possa aversi uno scarico è l'*immissione* del reflujo nel corpo ricettore; la costruzione di un impianto poi mai attivato pare dunque non assumere alcuna rilevanza penale.

Quanto al concetto “effettuazione”, esso rimanda alla nozione di “scarico esistente” di cui all'art. 74, comma 1, lett. *hh*) del decreto che fissa il fattore di *discrimen* nella data del 13 giugno 1999: ne segue che è “nuovo” anche lo scarico fisicamente esistente alla data anzidetta, ma privo di autorizzazione.

---

<sup>(5)</sup> Per tutti, AMENDOLA G., *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, op. cit., pp. 182 ss.

<sup>(6)</sup> Non è qui possibile riproporre nemmeno sinteticamente l'affannosa evoluzione che ha condotto al riconoscimento di una qualche efficacia, anche penale, della delega di funzioni. In argomento, si rimanda a FEDELE V., *Una pronuncia in tema di requisiti essenziali della delega di funzioni in materia ambientale (Nota a Cass., sez. III, 13 marzo 2003, Conci)*, in “Cass. pen.”, 2004, p. 4205; GORI M., *Delega di funzioni: quando è responsabile il delegante (Nota a Cass., sez. III, 3 dicembre 1999, Natali)*, in “Ambiente”, 2000, p. 669; MAGLIA S., BALOSSO M. V., *La delega di funzioni in relazione al d.lgs. n. 231/2001 e all'art. 192, comma 4, d.lgs. n. 152/2006*, in “Ambiente”, 2007, p. 207; Prati L., *La delega di funzioni in campo ambientale*, in “Riv. giur. ambiente”, 2002, p. 583; ZALIN M., *Efficacia della delega di funzioni nel diritto penale dell'ambiente*, in “Riv. trim. dir. pen. economia”, 2002, p. 694.

<sup>(7)</sup> Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione, si vedano gli artt. 124 e 125 del decreto. Per il problema della sindacabilità o meno, da parte del giudice penale, della legittimità dell'autorizzazione, si veda BISORI L., *Commento all'art. 137*, in GIUNTA F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, Cedam, 2007, pp. 54 ss.

Meno evidenti le differenze tra “continuare ad effettuare” e “continuare a mantenere”. Mentre la prima locuzione sembra riferirsi ad una condotta di effettivo sversamento, che materialmente prosegue con nuove immissioni anche dopo la sospensione o la revoca del titolo abilitativo, la seconda sembra richiamare il mantenimento in funzione dell'apparato “atto allo scarico”. Nell'un caso si tratterebbe di uno scarico “continuo”, nell'altro di scarico “discontinuo” (8).

Per le due prime condotte rileva la semplice “mancanza” di autorizzazione; per le seconde la norma si riferisce ad un'autorizzazione “sospesa” o “revocata” così facendo richiamo della procedura espressamente prevista all'art. 130 del decreto.

Difetta il riferimento alle attività di prosecuzione degli scarichi dopo la scadenza dell'autorizzazione, che ha durata quadriennale (art. 124, comma 8); l'ipotesi potrebbe però essere ricondotta al concetto di “scarico in assenza di autorizzazione”.

Secondo un discutibile indirizzo giurisprudenziale, il reato in discorso potrebbe concorrere con quello di cui all'art. 650 c.p. (9). Interpretazione con tutta evidenza non condivisibile, visto che l'art. 137 contempla espressamente (a differenza della legge Merli) la condotta di scarico in presenza di autorizzazione sospesa o revocata. Preferibile, quindi, concludere per l'assorbimento (10).

Quanto al problema di cosa accada nell'ipotesi in cui la sospensione o la revoca siano amministrativamente illegittime, appare convincente l'interpretazione, che ha trovato avvallo anche nella giurisprudenza, secondo la quale il giudice penale potrebbe sindacare la conformità alla legge del provvedimento della p.a., eventualmente disapplicandolo (11). La conclusione rimanda però ad un successivo problema: ammessa una certa sindacabilità, in che limiti essa può manifestarsi? Sicuramente sindacabile è il rispetto dei criteri di legittimità formale (es.: competenza all'emanazione). Circa i criteri sostanziali (es.: adozione del provvedimento fuori dei casi previsti), ad ammettere un completo e libero sindacato del giudice penale, si rischia di riproporre il mai sopito problema della legittimità di un controllo giudiziale penale (quindi non amministrativo) sull'operato della p.a.; la giurisprudenza, tuttavia, ritiene la strada percorribile (12).

---

(8) AMENDOLA G., *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, cit., p. 206, n. 4 e BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 44.

(9) Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 marzo 1994, Pessina, in “Cass. pen.”, 1996, p. 297, oltre alla giurisprudenza riportata da AMENDOLA G., *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, cit., p. 213.

(10) BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 45.

(11) AMENDOLA G., *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, cit., pp. 213 ss.

(12) Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1982, Cima.

#### 1.4. *Oggetto materiale della condotta*

La qualificazione – che prevalentemente impegna il diritto amministrativo – del tipo di scarico è particolarmente importante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa (art. 133, comma 2) o di quella penale (art. 137, comma 1). Nell'ipotesi in cui lo scarico abbia ad oggetto acque reflue *domestiche* ovvero provenienti da reti fognarie, sembra applicabile la prima norma; quando si tratta di acque reflue *industriali* la seconda. Il decreto, all'art. 74 comma 1, lett. *h*), contiene una definizione espressa di "acque reflue industriali", la quale, a sua volta, combina due distinti criteri di classificazione: uno formale, che valorizza la provenienza dello scarico da un insediamento di tipo non abitativo-residenziale, ma produttivo-commerciale; l'altro qualitativo, incardinato com'è sulla composizione chimico-fisica del refluo e, precisamente, sulla diversità di questo dalle acque domestiche o meteoriche di dilavamento, esse pure definite – le prime alla lettera *g*), le seconde alla lett. *h*) – dal medesimo art. 74.

Nella nozione di "acque reflue industriali" rientrano pertanto tutte le acque derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non attinenti alla presenza umana, alla coabitazione o alla convivenza di persone. Con la conseguenza che vengono attratti alla nozione predetta, oltre i reflui di produzione industriale vera e propria, anche gli scarichi provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche <sup>(13)</sup>.

Al di là della nutrita casistica <sup>(14)</sup>, ai fini di meglio definire, caso per caso, se il tipo di refluo possa o meno costituire l'oggetto materiale della condotta, deve operarsi una lettura sistematica del decreto che tenga conto delle specifiche problematiche di volta in volta affrontate <sup>(15)</sup>.

#### 1.5. *Trattamento sanzionatorio*

Le riflessioni più interessanti sulle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 137 interessano il suo **secondo comma**: fattispecie autonoma o circostanza aggravante?

Pur in un dibattito mai sopito, la giurisprudenza ha, anche recente-

---

<sup>(13)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 28 settembre 1999, Milone, in "Dir. giur. agr. amb.", 2001, p. 330 e Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2002, Barattoni, in "Cass. pen.", 2003, p. 3162.

<sup>(14)</sup> Per la casistica si rimanda a BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., pp. 49 ss.

<sup>(15)</sup> Si veda, ad esempio, l'equiparazione operata per alcuni tipi di acque dall'art. 101, comma 7 oppure la disciplina prevista dall'art. 112, peraltro prevista di apposita sanzione penale (art. 137, comma 14). Per il problema degli impianti di depurazione, si veda BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., pp. 51 ss.

mente, cercato di individuare i criteri che devono guidare l'interprete nel leggere il dato normativo <sup>(16)</sup>. Ai fini che qui interessano, pare piuttosto pacifica la conclusione che il comma 2 contenga una fattispecie aggravante rispetto al comma 1: la condotta tipica è, infatti, esattamente la medesima; quello che varia è semplicemente il suo oggetto materiale. Questo, nel secondo comma, è del tipo di quello previsto dal primo comma ("acque reflue industriali"), ma ha in più l'elemento specializzante del contenere sostanze pericolose indicate in una certa classificazione <sup>(17)</sup>.

In breve: trattasi di circostanza aggravante che, in quanto provvista di autonoma cornice sanzionatoria, andrà qualificata come "ad effetto speciale". Ciò con tutte le conseguenze del caso: bilanciabilità con altre circostanze di segno opposto <sup>(18)</sup> e non ammissibilità dell'oblazione <sup>(19)</sup>.

Quanto alle problematiche connesse all'accertamento del fatto (e quindi ai campionamenti ed ai prelievi delle acque), non può che farsi riferimento agli artt. 101, comma 3 e 108 del decreto.

## **2. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3); inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico (art. 137, comma 4); scarico oltre i limiti tabellari (art. 137, comma 5 e comma 6)**

### **2.1. Art. 137, comma 3: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione**

A differenza del comma 2, che pure riguarda acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, il fulcro dell'illiceità della condotta non sta qui nella "mancanza" di autorizzazione, giacché al contrario è presupposta l'esistenza di un'autorizzazione valida, quanto nella "violazione" delle prescrizioni contenute in questa o in altre prescrizioni dell'autorità competente.

Il legislatore del 2006 ha fatto propria la scelta del d.lgs. n. 152/1999, che aveva depenalizzato l'inosservanza delle prescrizioni all'autorizzazione (per le quali si veda ora l'art. 133, comma 3), salve le ipotesi delle sostanze pericolose.

---

<sup>(16)</sup> Cfr. Cass. pen. sez. un., 26 giugno 2002, Fedi, in "Cass. pen.", p. 3368.

<sup>(17)</sup> Ritiene si tratti di circostanza anche BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 58.

<sup>(18)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 60 ritiene che la circostanza di cui al comma 2 possa concorrere con quella prevista dal comma 5 dello stesso decreto, ma non con le fattispecie che presuppongono l'esistenza di una valida autorizzazione, quali, ad esempio, quelle del comma 3 (violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione) e del comma 4 (violazione delle prescrizioni inerenti sistemi di controllo in automatico).

<sup>(19)</sup> Il comma 2, prevedendo un'autonoma cornice edittale, rende non oblabile un fatto che, se fosse rientrato nell'ipotesi prevista dal comma 1, sarebbe viceversa risultato oblabile.



Quanto al soggetto agente, valgono le considerazioni fatte *supra*. In particolare, la necessaria esistenza di un'autorizzazione rende evidente che la fattispecie in esame potrà essere commessa esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione medesima ovvero dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Va segnalata la clausola di sussidiarietà espressa posta in apertura del comma 3, la quale fa salve le disposizioni del comma 5, prevenendo così un concorso apparente di norme. Nonostante il punto passi sotto silenzio, deve comunque ritenersi che il reato di cui al comma 3 non possa nemmeno concorrere con quello di cui al comma 4, la cui applicazione pare debba risultare prevalente in ragione del principio di specialità.

## **2.2. Art. 137, comma 4: inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico**

I requisiti soggettivi ed oggettivi della fattispecie di cui all'art. 137, comma 4 possono essere ricavati solo per il tramite di una lettura congiunta con l'art. 131.

Soggetto attivo del reato è necessariamente il soggetto a carico del quale sono prescritti gli obblighi specificamente richiamati dalla norma incriminatrice; vale a dire, il titolare dello scarico.

Presupposto del reato è l'intervenuto rilascio di un'autorizzazione che abbia ad oggetto lo scarico delle sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5.

La condotta illecita si sostanzia nella violazione delle prescrizioni inerenti l'"installazione" del sistema di controllo, la "gestione" dei controlli stessi ovvero l'"obbligo di conservazione" dei relativi risultati.

Il trattamento sanzionatorio è il medesimo di cui al comma 3, il che pare coerente con la considerazione che in entrambi i casi si tratta della violazione di prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione.

## **2.3. Art. 137, comma 5 e comma 6 (cenni): scarico oltre i limiti tabellari**

Si è affermato che la violazione *de quo* ha carattere "sostanziale", a differenza di quelle incentrate sullo scarico effettuato in assenza o in difformità dall'autorizzazione, che avrebbero carattere "formale": le norme del tipo di quella in commento, infatti, paiono tutelare *direttamente* il corpo recettore, vietando condotte che possono definirsi "eccessivamente inquinanti" <sup>(20)</sup>.

In realtà, dal punto di vista penalistico, anche la contravvenzione in

---

<sup>(20)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 64.

esame integra un illecito di pericolo astratto, la cui sussistenza *dipende e si esaurisce* con l'“inquinare oltre la soglia consentita”.

Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si assuma che un soggetto sia uso sversare dei reflui mantenendosi ben al di sotto dei valori limite e, pur tuttavia, in una sola occasione superi detta soglia. Si consideri, al contrario, il comportamento di un diverso soggetto che, pur non superando mai la soglia consentita, effettivi sversamenti sempre molto vicini al massimo ammesso per legge. Non v'è dubbio che la condotta del secondo è “più inquinante” rispetto alla condotta tenuta dal primo. Il dato legislativo, però, non ammette contestualizzazioni: ciò che rileva è solamente il superamento della soglia di “inquinamento ammesso”. Di qui la riprova di come la contravvenzione sia costruita su una presunzione di pericolosità legata a fattori valoriali indicati dal legislatore *ex ante* ed *erga omnes*. Il pericolo astratto dal quale dipende la configurabilità del reato prescinde dalla prova di qualsivoglia danno o pericolo concreto di danno <sup>(21)</sup>.

Nel mentre della vigenza del d.lgs. n. 152/1999, un certo orientamento giurisprudenziale aveva ritenuto non potesse essere penalmente rilevante un superamento dei valori connesso ad una *immissione occasionale* <sup>(22)</sup>. Sul requisito (implicito) della “stabilità” dello scarico, rappresentato dalla necessità di una condotta, a quanto consta, la giurisprudenza non si è ancora pronunciata dall'approvazione del testo unico. Dall'“immissione occasionale” andrà comunque distinta l'“immissione discontinua” (che pure può essere “non occasionale”).

Per quanto riguarda le problematiche del soggetto attivo (“chiunque”), del fatto tipico (“effettuazione di uno scarico”) e del suo oggetto materiale (“reflui industriali”), si rimanda a quanto detto *supra* <sup>(23)</sup>.

Con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 137, comma 5 si pone poi uno specifico problema di carattere processuale. Premesso che l'accertamento del reato non può che avvenire per il tramite di rilevazioni strumentali, ci si è chiesti se queste rappresentino attività meramente amministrative oppure di polizia giudiziaria. Per le prime, l'unica garan-

---

<sup>(21)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1999, Manzoni.

<sup>(22)</sup> Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2000, in “Foro it.”, 2003, II, p. 1.

<sup>(23)</sup> Nel caso di uno scarico proveniente da depuratore (per il quale si veda l'art. 74, comma 1, lett. *ff*), si è posto il problema dell'individuazione del soggetto responsabile tutte le volte che l'impianto non sia riferibile ad un singolo recapito, ma a più recapiti consorziati. La giurisprudenza (Cass. pen., sez. III, 5 marzo 1998, Abbatiello ed altro, in “Cass. pen.”, 1999, p. 1588) è a questo proposito particolarmente severa, ritenendo che la responsabilità dei titolari dei singoli scarichi si sommi a quella del gestore del depuratore consortile e non sia invece esclusa da quest'ultimo, perché ogni titolare è tenuto a rispondere tanto del proprio scarico quanto di quello formatosi a seguito dell'unificazione dei vari reflui, a nulla rilevando la circostanza che solo uno dei titolari si sia assunto la responsabilità della gestione del depuratore.

zia ritenuta applicabile è quella dell'art. 223 disp. att. c.p.p. <sup>(24)</sup>. Nel caso, invece, di attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare sarebbe applicabile anche l'art. 220 disp. att. c.p.p. <sup>(25)</sup>.

Va da sé che l'accertamento del fatto di reato previsto dalla norma in commento non può essere evitato per il tramite di diluizioni degli scarichi, appositamente regolamentata dall'art. 101, comma 5.

Il comma 6 dell'art. 137 prescrive che le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Il decreto non contiene una definizione espressa di "gestore". In armonia con la principale dottrina, egli deve essere identificato con il soggetto munito di poteri decisionali in ordine all'effettuazione delle scelte nonché all'impartizione degli ordini o delle direttive agli altri soggetti <sup>(26)</sup>. In quest'ottica non sarà difficile identificare nella persona del sindaco il gestore dell'impianto di depurazione della rete fognaria ai sensi dell'art. 36 della l. n. 142/1990. Siano, peraltro, in queste sede richiamate le annotazioni sopra svolte in merito al tema della delega di funzioni <sup>(27)</sup>.

**3. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi (art. 137, comma 7); impedimento dei controlli (art. 137, comma 8); violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento (art. 137, comma 9); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci (art. 137, comma 10); lo scarico sul suolo e nel sottosuolo (art. 137, comma 11); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei molluschi (art. 137, comma 12); scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali (art. 137, comma 13); abusiva utilizzazione agronomica dei reflui (art. 137, comma 14)**

**3.1. *Art. 137, comma 7: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi***

Trattasi di fattispecie contravvenzionale propria in quanto il soggetto attivo può essere solo il gestore del servizio idrico integrato: ne segue che, per un'esatta comprensione della norma, si deve fare riferimento tanto alla definizione dell'art. 74, comma 1, lett. r) quanto al disposto dell'art. 141, comma 2.

Quello in esame è, evidentemente, un illecito di natura puramente for-

---

<sup>(24)</sup> Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2003, P., in "Cass. pen.", 2004, p. 1356.

<sup>(25)</sup> Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2002, Scarpa, in "Cass. pen.", 2003, p. 1304.

<sup>(26)</sup> Cfr. BENCIVENGA F., *Mancata cessazione di scarico inquinante e "grave negligenza"*, cit., p. 980.

<sup>(27)</sup> Sul punto: Cass. pen., sez. III, 29 maggio 1996, Bressan, in "Foro it.", 1997, II, p. 483.

male, nel quale l'interpretazione penalistica non può che dipendere dalla ricostruzione del problema in termini amministrativistici. Il reato ha infatti carattere puramente sanzionatorio, diretto com'è a tutelare un interesse di tipo procedimentale: quello dalla p.a. di conoscere, controllare e dunque poter pianificare un'attività in sé autorizzata, anche al fine di impedire fenomeni di smaltimento clandestino.

La lettera dell'art. 137, comma 7 sanziona chi non ottempera all'obbligo di comunicazione. La domanda che sorge spontanea è se possa essere sanzionato chi, pur formalmente ottemperando all'obbligo di comunicazione, in realtà eluda il contenuto sostanziale di tale obbligo. Alcuni dottrina<sup>(28)</sup> ritiene che la fattispecie possa essere integrata sia quando la comunicazione sia totalmente difforme dal vero, sia quando essa non contenga il contenuto minimo obbligatorio indicato dall'art. 110. La riferita opzione privilegia una lettura della fattispecie alla luce del principio di offensività: quel che importa è se l'autorità amministrativa sia o meno messa in grado di effettuare i controlli che le sono demandati.

### 3.2. Art. 137, comma 8: impedimento dei controlli

La norma riproduce senza modifiche il disposto dell'art. 59, d.lgs. n. 152/1999.

Quanto al bene giuridico tutelato, la fattispecie rappresenta un lapalissiano esempio di enorme arretramento della tutela: non solo le sanzioni penali prescindono da una lesione o anche solo da un pericolo concreto per l'interesse tutelato, ma addirittura presidiano una mera funzione di accertamento facente capo alla p.a.

Si tratta di reato proprio, in quanto commesso solo dal titolare di uno scarico.

Quanto all'oggetto materiale della condotta, a differenza delle fattispecie analizzate in precedenza, questa non ha ad oggetto i reflui industriali, giacché l'art. 101 che è richiamato stabilisce che tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici o assimilati, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità di controllo.

La condotta tipica, ovvero l'impedimento dell'accesso, può avvenire in qualsiasi modo: ad esempio, negando l'autorizzazione all'ingresso o frapponendo ostacoli di qualsivoglia natura.

Pur trattandosi di contravvenzione – come tale astrattamente punibile sia a titolo di dolo che di colpa – alcuna dottrina ritiene che, sulla base della tipizzazione della condotta in termini di “non rendere possibile”, l'elemento soggettivo possa essere solo il dolo<sup>(29)</sup>.

---

<sup>(28)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 79.

<sup>(29)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 81.

Quanto alla clausola di sussidiarietà espressa, essa rimanda ai reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale che, se integrati, rendono evidentemente non configurabile la contravvenzione in commento.

### **3.3. Art. 137, comma 9: violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento**

Le acque meteoriche di dilavamento restano escluse dalla nozione di reflujo industriale (cfr. art. 74, comma 1, lett. *h*)) anche quando provengano da insediamenti produttivi ed ancorché siano in qualche misura contaminate per essere venute in contatto con altre sostanze o materiali, anche inquinanti (purché non connesse con le attività esercitate nello stabilimento, nel qual caso, finendo per addurre anche sostanze derivanti da quelle attività, esse perdono la qualità di acque meteoriche per diventare scarico).

Sin dal d.lgs. n. 152 del 1999, il legislatore ha ritenuto di dover dettare una specifica disciplina per le acque in discorso. Di qui il disposto dell'art. 113 del decreto attualmente in vigore.

La violazione delle prescrizioni regionali richiamate integra il reato in discorso, la cui oggettività non è dunque identificabile a priori ed in via generale, essendo interamente tributaria dell'esercizio (sia nell'*an* che nel *quomodo*) della competenza legislativa regionale.

### **3.4. Art. 137, comma 10: violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci**

L'art. 84 del decreto detta la disciplina per la tutela delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, la cui designazione spetta alle regioni. L'art. 137, comma 10 sanziona la mera disobbedienza ai provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

Nell'un caso il provvedimento di tutela può riguardare restrizioni circa lo scarico di reflui o il prelievo di acque e dovrà trattarsi di provvedimento specifico e motivato: in difetto, il giudice penale potrà disapplicarlo perché illegittimo o comunque non conforme al disposto legale. Nell'altro caso, il contenuto del provvedimento è del tutto "aperto", col solo limite dell'appropriatezza.

Quanto alla sanzione, essa è prevista nella sola forma dell'ammenda: di qui l'applicabilità dell'oblazione c.d. obbligatoria di cui all'art. 162 c.p.

### **3.5. Art. 137, comma 11: lo scarico sul suolo e nel sottosuolo**

La norma è meramente sanzionatoria rispetto agli artt. 103 e 104 del decreto, relativi ai divieti di scarico sul suolo o nel sottosuolo ed al cui commento si rimanda.

La formulazione è particolarmente sintetica: chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito.

Non è indispensabile che lo scarico abbia ad oggetto reflui industriali, giacché la norma non lo richiede, né lo richiedono – salve le relative eccezioni – le norme che pongono i divieti di scarico. Allo stesso modo non rileva l'eventuale mancato rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 4, giacché il superamento di quelli non è requisito della fattispecie e potrà, casomai, comportare la ricorrenza anche dell'illecito di cui al comma 5, in concorso con la fattispecie in esame <sup>(30)</sup>.

È di tutta evidenza come la portata incriminatrice della disposizione dipenda, in negativo, dall'ampiezza e conformazione delle eccezioni ai divieti posti dagli artt. 103 e 104.

### **3.6. Art. 137, comma 12: violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei molluschi**

Il comma 12 dell'art. 137 si occupa della violazione delle prescrizioni in materia di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi.

Trattasi di una fattispecie posta a tutela sia dell'ambiente che della salute pubblica, dato il possibile consumo alimentare dei prodotti della molluschicoltura e dei pericoli che possono derivare da condizioni ambientali alterate.

La condotta tipica è triplice e va letta alla luce delle previsioni degli artt. 87 ed 88, commi 1 e 2.

La sanzione è dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro e quindi trattasi di contravvenzione obblabile *ex art. 162-bis c.p.*

### **3.7. Art. 137, comma 13: scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali**

La fattispecie sanziona la violazione di un divieto "relativo" di scarico, che provenga da *navi* o *aeromobili* e che abbia ad oggetto sostanze o materiali *assolutamente vietati* ai sensi delle convenzioni internazionali; fatto sempre salvo il caso della accertata *innocuità in concreto* purché lo scarico sia autorizzato.

Alcune considerazioni. Si tratta di un reato di pericolo concreto: la valutazione in chiave di offensività è ciò che regge la parte della disposizione "salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare".

---

<sup>(30)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 86.

Occorre che lo sversamento avvenga attraverso lo “scarico”: nozione per la quale si rimanda all’art. 133.

Circa l’individuazione delle sostanze, la norma opera un rinvio recettizio (forse troppo ampio e troppo poco selettivo) al disposto delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. In particolare dovrà farsi riferimento alla Convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1973 (c.d. Marpol 73, ratificata con l. n. 662/1980) ed al Protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (c.d. Marpol 78, ratificato con l. n. 979/1982).

La fattispecie è punita con la sola pena detentiva, il che esclude l’applicazione tanto dell’art. 162 c.p. quanto dell’art. 162-bis c.p.

### **3.8. Art. 137, comma 14: abusiva utilizzazione agronomica dei reflui**

La ricostruzione del fatto tipico è alquanto complessa, visto il richiamo a numerose norme, interne o esterne al decreto.

Quanto agli “effluenti da allevamento”, il decreto ne fornisce una definizione espressa all’art. 74, comma 1, lett. v); quanto ai reflui da frantoi oleari, la norma fa espresso rinvio alla l. n. 574/1996; quanto ai reflui di cui all’art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), si tratta di effluenti degli insediamenti produttivi di tipo agricolo assimilati per legge alle acque reflue domestiche; quanto ai reflui provenienti da piccole aziende agroalimentari, ne è stata fornita una definizione tramite apposito decreto ministeriale emanato sulla base del d.lgs. n. 152/1999 pochi giorni prima dell’emanazione del presente t.u. <sup>(31)</sup>.

Secondo una decisione di legittimità, una cosa è lo “scarico” da un determinato insediamento, altra cosa è l’“utilizzazione eventuale successiva a scopo agronomico” di tutto o parte del contenuto dello scarico nel terreno. Ciò perché il fondamento dell’utilizzo in agricoltura di eventuali sostanze o rifiuti è sottoposto a speciali precauzioni e modalità di spandimento *dopo* che lo scarico sia stato controllato e ritenuto conforme ai limiti di accettabilità generali <sup>(32)</sup>.

La condotta tipica consiste nell’effettuare l’utilizzazione agronomica dei reflui di cui si è detto, fuori dai casi e delle procedure all’uopo previste, oppure nel non ottemperare al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito dall’autorità competente.

Della condotta di “effettuazione dell’utilizzazione agronomica”, il decreto fornisce apposita definizione all’art. 74, comma 1, lett. p); uguale riferimento per quanto riguarda la lett. o), riferita al concetto di “applicazione al terreno”.

---

<sup>(31)</sup> D.m. 7 aprile 2006, in *G.U.* 12 maggio 2006, n. 109.

<sup>(32)</sup> Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, Gobetti, in “Dir. giust. agr. amb.”, 2001, p. 118.

Quanto al regime sanzionatorio è applicabile l'art. 162-bis c.p. <sup>(33)</sup>.

---

<sup>(33)</sup> Anche con riferimento all'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006 può essere recuperata la giurisprudenza formatasi sotto il previgente art. 59 del d.lgs. n. 152/1999. Circa la verifica in concreto della sussistenza di un aumento di inquinamento, cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6566 del 23 marzo 2006 (ud. del 30 gennaio 2006), A.S.M. Brescia S.p.A. c. Provincia di Brescia (rv. 588465); circa il problema della normativa applicabile (anche con riferimento alla successione di leggi nel tempo): cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 11404 del 7 ottobre 1999 (ud. del 6 luglio 1999), Saggese (rv. 215063); Cass. pen., sez. I, sent. n. 33761 del 17 settembre 2001 (ud. del 22 agosto 2001), Pirota (rv. 219894); Cass. pen., sez. un., sent. n. 3798 del 31 gennaio 2002 (cc. del 19 dicembre 2001), Turina (rv. 220556); Cass. pen., sez. III, sent. n. 39969 del 22 ottobre 2003 (ud. del 18 settembre 2003), Manno (rv. 226494); Cass. pen., sez. III, sent. n. 48076 del 17 dicembre 2003 (ud. del 29 ottobre 2003), Bonassi (rv. 226829); Cass. pen., sez. III, sent. n. 985 del 20 gennaio 2004 (ud. del 5 dicembre 2003) (rv. 227183); Cass. pen., sez. III, sent. n. 14425 del 24 marzo 2004 (ud. del 21 gennaio 2004) (rv. 227781); Cass. pen., sez. III, sent. n. 14801 del 26 marzo 2004 (ud. del 20 febbraio 2004) (rv. 227961); Cass. pen., sez. III, sent. n. 16717 dell'8 aprile 2004 (ud. del 10 marzo 2004) (rv. 228027); Cass. pen., sez. III, sent. n. 4682 dell'11 gennaio 2005 (ud. dell'11 gennaio 2005), Licari (rv. 230678) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 16290 del 1 marzo 2006 (ud. del 1° marzo 2006), (rv. 234320); circa la nozione di scarico, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 8758 del 24 febbraio 2003 (ud. del 17 dicembre 2002), Conte (rv. 224164); Cass. pen., sez. III, sent. n. 18347 del 21 aprile 2004 (ud. dell'11 marzo 2004) (rv. 228457); Cass. pen., sez. III, sent. n. 20679 del 4 maggio 2004 (ud. dell'11 marzo 2004) (rv. 229291) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 37575 del 18 ottobre 2006 (ud. del 18 ottobre 2006), M.E. (rv. 235079); circa il trattamento dei fanghi di depurazione, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 28484 del 3 luglio 2003 (ud. del 11 aprile 2003), Fusillo (rv. 225381); circa lo scarico non autorizzato di una azienda di allevamento, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 12174 del 26 ottobre 1999 (ud. del 28 settembre 1999), Luna (rv. 215079) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 28360 del 5 luglio 2006 (ud. del 5 luglio 2006), C.M. (rv. 234950); circa lo scarico non autorizzato di un insediamento produttivo, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 12176 del 26 ottobre 1999 (ud. del 28 settembre 1999), Di Liddo (rv. 215080); Cass. pen., sez. III, sent. n. 4535 del 7 febbraio 2002 (ud. del 26 novembre 2001), Spada (rv. 220845); Cass. pen., sez. III, sent. n. 26614 del 12 luglio 2002 (ud. del 31 maggio 2002), Iannotti (rv. 222121); Cass. pen., sez. III, sent. n. 42932 del 19 dicembre 2002 (ud. del 24 ottobre 2002), Barattoni (rv. 222967); Cass. pen., sez. III, sent. n. 5143 del 04 febbraio 2003 (ud. del 13 dicembre 2002), Canavese (rv. 223375); Cass. pen., sez. III, sent. n. 12361 del 17 marzo 2003 (cc. del 4 febbraio 2003), Grilli (rv. 224352); Cass. pen., sez. III, sent. n. 21004 del 13 maggio 2003 (cc. del 26 febbraio 2003), Panizza (rv. 225291); Cass. pen., sez. III, sent. n. 20755 del 12 maggio 2003 (ud. del 14 marzo 2003), Di Grado (rv. 225303); Cass. pen., sez. III, sent. n. 24322 del 5 giugno 2003 (ud. del 4 aprile 2003) Taormina (rv. 225313); Cass. pen., sez. III, sent. n. 24892 del 10 giugno 2003 (ud. del 3 aprile 2003), Raffaelli (rv. 225378); Cass. pen., sez. III, sent. n. 26843 del 20 giugno 2003 (ud. del 15 maggio 2003), Nencioni (rv. 225519); Cass. pen., sez. III, sent. n. 10626 del 7 marzo 2003 (ud. del 22 gennaio 2003), Zomparelli (rv. 224343); Cass. pen., sez. III, sent. n. 10626 del 7 marzo 2003 (ud. del 22 gennaio 2003), Zomparelli (rv. 224344); Cass. pen., sez. III, sent. n. 978 del 20 gennaio 2004 (ud. del 27



(Segue nota 33)

---

novembre 2003) (rv. 227180); Cass. pen., sez. III, sent. n. 978 del 20 gennaio 2004 (ud. del 27 novembre 2003) (rv. 227180); Cass. pen., sez. III, sent. n. 985 del 20 gennaio 2004 (ud. del 5 dicembre 2003) (rv. 227182); Cass. pen., sez. III, sent. n. 8147 del 25 febbraio 2004 (ud. del 23 gennaio 2004) (rv. 227567); Cass. pen., sez. III, sent. n. 35870 del 3 settembre 2004 (ud. del 1° luglio 2004) (rv. 229012); Cass. pen., sez. III, sent. n. 13967 del 23 marzo 2004 (ud. dell'11 febbraio 2004) (rv. 228449); Cass. pen., sez. III, sent. n. 19522 del 27 aprile 2004 (ud. del 18 marzo 2004) (rv. 228679); Cass. pen., sez. III, sent. n. 25752 del 9 giugno 2004 (ud. del 28 aprile 2004) (rv. 228680); Cass. pen., sez. III, sent. n. 35843 del 3 settembre 2004 (ud. del 23 giugno 2004) (rv. 229134); Cass. pen., sez. III, sent. n. 21045 del 5 maggio 2004 (ud. del 6 aprile 2004) (rv. 229296); Cass. pen., sez. III, sent. n. 36049 del 8 settembre 2004 (ud. del 23 giugno 2004) (rv. 229479); Cass. pen., sez. III, sent. n. 2877 del 21 dicembre 2006 (ud. del 21 dicembre 2006), C.J. (rv. 235880) e Cass. pen., sez. II, Sent. n. 20681 del 28 marzo 2007 (ud. del 28 marzo 2007), C.S. (rv. 236774); circa i compiti di accertamento del giudice, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 2774 del 14 settembre 1999 (cc. del 3 settembre 1999), Rivoli (rv. 214176); circa l'ammissibilità di un concorso con il reato di cui all'art. 674 c.p., cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 37945 del 7 ottobre 2003 (ud. del 1° luglio 2003), Graziani (rv. 226578); circa le garanzie difensive nell'ambito dell'attività di prelievo dei campioni, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 23369 del 19 giugno 2002 (cc. del 14 maggio 2002), Scarpa (rv. 221627); Cass. pen., sez. III, sent. n. 15170 del 1° aprile 2003 (ud. del 29 gennaio 2003), Piropan (rv. 224456); Cass. pen., sez. III, sent. n. 21136 dell'11 maggio 2006 (ud. dell'11 maggio 2006), (rv. 234521) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 29884 del 6 luglio 2006 (ud. del 6 luglio 2006), (rv. 234662); per la casistica, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 29126 del 21 giugno 2006 (ud. del 21 giugno 2006), R.F. (rv. 234944); Cass. pen., sez. III, sent. n. 39854 del 17 ottobre 2006 (ud. del 17 ottobre 2006), pubblico Ministero presso Trib. Libertà di Bari c. C.B.F. (rv. 235455); Cass. pen., sez. III, sent. n. 33787 del 8 giugno 2007 (ud. del 08 giugno 2007), (rv. 237378) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 34899 del 6 giugno 2007 (ud. del 6 giugno 2007), G.V. (rv. 237377). In dottrina, oltre ai contributi già citati, cfr. AMENDOLA G., *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, Milano, Giuffrè, 1999; BUTTI L., *Decisioni "d'assalto" della cassazione e tutela effettiva dell'ambiente*, in "Riv. trim. dir. pen. economia", 1993, p. 767; CARTIA D'ASERO M., *La misurazione degli scarichi nei corpi idrici ricettori (Nota a Cass., sez. III, 10 novembre 1993, Mattiuzzi)*, in "Riv. giur. ambiente", 1995, p. 689; CECCHETTI M., GRASSI S., *Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche*, Milano, Giuffrè, 2006; CERVETTI SPRIANO F., PARODI C., *La nuova tutela delle acque. Lettura sistematica e commento del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, integrato nel complesso normativo e con la giurisprudenza, aggiornato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258*, Milano, Giuffrè, 2001; DE CESARIS A.L., *Una nuova disciplina per l'ambiente? (commento al d.l. 3 aprile 2006 n. 152)*, in "Giornale dir. amm.", 2007, p. 123; DELL'ANNO P., *Il regime delle acque tra tutela e gestione*, in "Dir. e giur. agr. e ambiente", 1995, p. 75; GIAMPIETRO P., *Le caratteristiche dello "scarico" nel d.l. 152/1999: le prime pronunce della Cassazione penale*, in "Riv. trim. dir. pen. economia", 2000, p. 264; GRASSI S., CECCHETTI M., ANDRONIO A. (a cura di), "Ambiente e diritto", Firenze, Leo S. Olschki, 1999; INSOLERA G., *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in "Dir. pen. e proc.", 1997, p. 737; LUGARESÌ N., *Diritto dell'ambiente*, II ed., Padova, Cedam, 2004; ID., *Le acque pubbliche*, Milano, Giuf-

#### 4. Le ultime novità normative

Il legislatore, successivamente all'approvazione delle norme in commento, è nuovamente intervenuto nel settore della tutela ambientale.

Con riguardo alla disciplina delle acque, si segnala all'attenzione del lettore (anche se non prevede norme sanzionatorie) il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque da balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

Sanzioni penali ulteriori sono previste nella L. 30 dicembre 2008, n. 210, "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale", il cui art. 6 si occupa, tra l'altro, anche di "immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee".

Questo il testo del primo comma, lett. *a*): "Chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro; *b*) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi".

Completano la disciplina la lettera *f*) del medesimo comma 1 – "Le pene di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti

---

frè, 1995; NESPOR S., DE CESARIS A.L. (a cura di), *Codice dell'ambiente*, II ed., Milano, Giuffrè, 2003; PAONE V., *Regime transitorio degli scarichi industriali esistenti (Nota a Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, Turina)*, in "Ambiente", 2002, p. 889; PAONE V., *Scarichi industriali esistenti e aumento dell'inquinamento: che guazzabuglio! (Nota a Cass., sez. III, 10 luglio 2000, Beschi)*, in "Ambiente", 2001, p. 171; RAPISARDA SASSOON C. (a cura di), *Manuale delle leggi ambientali*, Milano, Giuffrè, 2002; SANTOLOCI M., *Inquinamento idrico: il nuovo decreto legislativo cambia radicalmente la normativa di settore*, in "Dir. e giur. agr. e ambiente", 1999, p. 329 e SANTOLOCI M., *Scompare lo "scarico indiretto": il nuovo concetto di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue di scarico. Il nuovo rapporto tra scarichi (d.lgs. n. 152/1999) e rifiuti liquidi (d.l. n. 22/1997)*, in "Dir. e giur. agr. e ambiente", 2000, p. 23.

per le iscrizioni o comunicazioni” – ed il comma 1-*bis* – “Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo” .

Infine un cenno va sicuramente fatto alla Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. Tralasciando i preamboli – che pure rimarcano quanto forte sia l’interesse dell’Unione alla tutela (anche penale) dell’ambiente –, per quel che qui interessa si segnala che l’art. 3, rubricato “Infrazioni”, prevede che: “Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati: a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”.

L’art. 5 (“Sanzioni”) prevede che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”, mentre con gli artt. 6 e 7 la autorità comunitarie sollecitano gli stati membri ad introdurre gli illeciti ambientali tra i reati presupposto della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (nel sistema italiano: D.Lgs. n. 231/2001).

### **Art. 138**

#### *(Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura)*

1. Nei casi previsti dal comma 12 dell’articolo 137, il Ministro della salute, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall’esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.

#### **Commento**

(di *Marco Grotto*)

SOMMARIO: 1. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura.

## 1. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura

La *ratio* della norma va ricondotta al fatto che, nell'attività di molluschicoltura, vengono in rilievo almeno due beni giuridici: l'ambiente e la salute pubblica. Di qui la predisposizione di una tutela "rafforzata".

Nel citato settore, l'autorità competente può provvedere all'adozione di due tipi di provvedimenti: uno cautelare, l'altro definitivo.

Quanto alla sospensione dell'attività (provvedimento cautelare), essa può essere discrezionalmente adottata a decorrere dal momento in cui la p.a. ha avuto conoscenza dell'iscrizione di una notizia di reato.

La chiusura dell'impianto (provvedimento definitivo) può poi essere disposta in presenza di due presupposti.

Sotto il profilo *formale*, occorre che il procedimento penale si sia concluso con una statuizione di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta della parte *ex art.* 444 c.p.p. In argomento, va sottolineato come il legislatore abbia omesso di prendere in considerazione l'ipotesi che il procedimento si chiuda con un decreto penale di condanna, al quale, evidentemente, non potrà conseguire la chiusura dell'impianto. Stessa conclusione qualora il processo si chiuda con una declaratoria di prescrizione, sia pure congiunta ad una implicita statuizione di sussistenza del reato, oppure con una oblazione c.d. discrezionale *ex art.* 162-*bis* c.p.

Dal punto di vista *sostanziale*, la p.a. dovrà valutare la "gravità" della violazione. Qualche problema pratico può porsi nei rapporti tra valutazione di gravità già effettuata da parte del giudice penale e valutazione di gravità che la p.a. deve ancora effettuare. È evidente che sull'autorità competente incomberà un onere motivazionale particolarmente rigoroso quando intenda discostarsi dall'omologo e contrario giudizio eventualmente già compiuto dal giudice penale, il quale abbia, per ipotesi, dato conto nella motivazione di ritenere l'inosservanza particolarmente modesta <sup>(1)</sup>.

### Art. 139

#### (Obblighi del condannato)

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

---

<sup>(1)</sup> In argomento, BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., pp. 99 ss.

**Commento**(di *Marco Grotto*)

SOMMARIO: 1. Obblighi del condannato.

**1. Obblighi del condannato**

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno ed all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

Il disposto dell'art. 139 del decreto va messo in relazione a quanto previsto dal codice penale. Resta inteso che rimangono applicabili gli artt. 163, 164 e 168 c.p. Con riguardo al rapporto tra art. 139 del d.lgs. n. 152/2006 e art. 165, comma 1 c.p., a fronte dell'interpretazione tendente a ravvisare, tra i due, un rapporto di *specialità* con conseguente esclusiva applicazione dell'art. 139, si può prospettare una diversa soluzione esegetica alla stregua della quale ritenere che la norma in commento *integra* il disposto codicistico, introducendo semplicemente oneri ulteriori per la concessione del beneficio <sup>(1)</sup>.

Quanto al danno da risarcire, sembra che esso consista tanto nel danno ambientale (cui, verosimilmente fa riferimento l'art. 139 del t.u.) quanto nel danno sofferto dai singoli individui (art. 165, comma 1 c.p.) <sup>(2)</sup>. La norma *de quo* deve peraltro essere coordinata con il disposto degli artt. 311 ss. del d.lgs. n. 152/2006.

Infine, in mancanza di espresse esclusioni, pare possa trovare applicazione anche l'art. 165, comma 3, c.p.

Per quanto riguarda gli oneri ripristinatori, c'è il problema di regolamentare le ipotesi di interferenza tra l'azione del giudice penale e quella dell'amministrazione. In base al disposto dell'art. 314, comma 4 del decreto, la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza penale ed emesso la sentenza di "patteggiamento" è tenuta a trasmettere copia degli atti al Ministero dell'ambiente. Tale adempimento è funzionale all'avvio del procedimento amministrativo teso all'adozione delle ordinanze con le quali verrà disposto il ripristino dello stato dei luoghi ovvero il risarcimento per equivalente (artt. 313 e 314 del decreto). I predetti articoli supportano l'opinione secondo la quale il giudice debba semplicemente subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale al ripristino dei luoghi, spettando all'autorità amministrativa il compito di definire il come questo ripristino debba avvenire.

---

<sup>(1)</sup> In questo senso, BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., pp. 105 ss.

<sup>(2)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1992, in "Riv. pen.", 1993, p. 968 ed, in argomento, Cass. pen., sez. un., 21 febbraio 2002, in "Amb.", 2002, p. 775.

**Art. 140***(Circostanza attenuante)*

1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

**Commento***(di Marco Grotto)*

SOMMARIO: 1. La circostanza attenuante.

**1. La circostanza attenuante**

Con riferimento alla circostanza *de quo* si ripropongono i problemi interpretativi che hanno ad oggetto l'art. 62, comma 1, n. 6 c.p.: ovvero se l'attenuante possa essere concessa anche nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno sia effettuato non già direttamente dal reo, bensì da un terzo (in particolare, una società di assicurazione) e se essa sia comunicabile ai correi.

Quanto al primo aspetto, è di tutta evidenza come il tipo di inquinamento in oggetto sia correlato ad un'attività di impresa; è del tutto naturale, quindi, che il singolo, da un lato, non sia in grado di far fronte, da solo, alle spese di ripristino e che, dall'altro, confidi nell'intervento del civilmente responsabile (ovvero della società che rappresenta), la quale, con buona probabilità, richiederà apposita manleva ad un terzo assicuratore.

Non v'è spazio, in questa sede, per ripercorrere le problematiche citate e che attengono all'art. 62 c.p. Nel caso di specie è legittimo sostenere che debba rilevare sia la riparazione effettuata dal concorrente-coobbligato *ex* artt. 187 c.p. e 2055 c.c., sia quella effettuata dai soggetti civilisticamente responsabili dell'illecito altrui (artt. 2047-2054 c.c.), ivi compresi gli interventi riparatori effettuati in forza di coperture assicurative, indipendentemente dalla titolarità della polizza in capo al beneficiario dell'attenuante, ma alla condizione che il reo abbia quanto meno sollecitato l'intervento altrui e così "fatto proprio" il ristoro <sup>(1)</sup>.

Quanto all'estensione ai correi, in giurisprudenza è condiviso il principio secondo cui sotto il profilo degli effetti dell'avvenuta riparazione nei confronti degli eventuali correi, deve essere tenuta presente la condotta di questi ultimi, i quali, per beneficiare della riduzione di pena, devono dimostrare di avere tenuto un comportamento di concreta collaborazione nell'esborso economico, attraverso la corresponsione della quota dovuta

---

<sup>(1)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 121.

da ciascuno <sup>(2)</sup> o almeno attraverso un comportamento influente sull'attività ripartitoria <sup>(3)</sup>. Ciò con la conseguenza che se uno solo dei correi abbia provveduto in modo integrale al risarcimento, l'altro concorrente deve almeno dimostrare la concreta volontà di riparare il danno.

La riparazione del danno deve essere *integrale*. Il che pone qualche problema con riferimento alla condotte di reato che consistono nella mera inottemperanza alle prescrizioni amministrative. È evidente che, in questi casi, non potrà qualificarsi come "riparazione" l'essersi tardivamente uniformati a quelle. In tal caso, onde non privare di qualsiasi spazio operativo la fattispecie in discorso, si suggerisce di dar riconoscimento alla riparazione monetaria per equivalente <sup>(4)</sup>.

Trattandosi di riparazione *integrale* e, dunque, *effettiva*, deve escludersi qualsiasi rilevanza al risarcimento a titolo meramente transattivo ed, a maggior ragione, alla rinuncia del danneggiato.

La riparazione, infine, è *tempestiva* se avviene prima del giudizio penale (*rectius*: prima dell'apertura del dibattimento) ovvero prima dell'ordinanza-ingiunzione (*rectius*: prima della sua emissione *ex art.* 18, l. n. 689/1981) <sup>(5)</sup>.

### SEZIONE III

#### Gestione delle risorse idriche

#### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

#### Art. 141

(Ambito di applicazione)

1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve

---

<sup>(2)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2005, Scognamiglio, in "Giur. it.", 2006, 2, p. 373.

<sup>(3)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2001, Gualtieri, in "D&G", 2002, 9, p. 62.

<sup>(4)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 126.

<sup>(5)</sup> BISORI L., *Commento all'art. 137*, cit., p. 128.